

18.xxx

**Messaggio
concernente l'approvazione dell'Accordo di libero scambio
tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica dell'Ecuador**

del ...

Onorevoli presidenti e consiglieri,

con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale che approva l'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e l'Ecuador.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Compendio

L'Accordo di libero scambio di ampia portata tra gli Stati dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) e la Repubblica dell'Ecuador (Ecuador) è stato firmato il 25 giugno 2018 a Sauðárkrúku, in Islanda. L'Accordo corrisponde in larga misura ai nuovi ALS conclusi dagli Stati dell'AELS con Paesi terzi e vanta un campo d'applicazione settoriale di ampia portata. Le sue disposizioni concernono gli scambi di prodotti agricoli e industriali, le regole d'origine, le agevolazioni degli scambi, le misure di salvaguardia commerciale, le prescrizioni tecniche, le misure sanitarie e fitosanitarie, gli scambi di servizi, gli investimenti, la protezione della proprietà intellettuale, gli appalti pubblici, la concorrenza, il commercio e lo sviluppo sostenibile, disposizioni giuridiche e istituzionali e la cooperazione tecnica.

Situazione iniziale

L'Accordo di libero scambio (ALS) con l'Ecuador estende la rete di Accordi di libero scambio conclusi dalla Svizzera con Paesi terzi al di fuori dell'Unione europea (UE) dall'inizio degli anni Novanta. Per un Paese come il nostro, fortemente orientato all'esportazione verso mercati di sbocco diversificati in tutto il mondo, la conclusione di nuovi ALS rappresenta – unitamente all'appartenenza all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e agli accordi bilaterali con l'UE – un importante strumento della propria politica esterna di apertura dei mercati e di miglioramento delle condizioni quadro. Gli ALS offrono agli operatori economici svizzeri una maggiore certezza del diritto nonché condizioni stabili, prevedibili, senza ostacoli e, per quanto possibile, senza discriminazioni rispetto ai loro principali concorrenti. Nella fattispecie quest'ultimo obiettivo è tanto più importante se si considera che, il 1° gennaio 2017, l'Ecuador ha aderito all'accordo commerciale globale in vigore tra l'UE, da un lato, e la Colombia e il Perù dall'altro. L'Accordo tra gli Stati dell'AELS e l'Ecuador rafforza così la competitività dell'economia elvetica sul mercato ecuadoriano ed estende la rete di ALS della Svizzera in Sudamerica, dove l'AELS ha già concluso accordi di questo tipo con Cile, Colombia e Perù.

Contenuto del progetto

L'Accordo elimina completamente o parzialmente i dazi doganali sulla maggior parte degli scambi bilaterali con l'Ecuador e promuove il commercio agevolando le procedure doganali. Nell'ambito degli ostacoli tecnici agli scambi e in quello delle misure sanitarie e fitosanitarie mira inoltre a ridurre gli ostacoli non tariffari. Quanto agli scambi di servizi, l'Accordo riprende, con alcune modifiche, il campo d'applicazione, le definizioni e i principi più importanti dell'Accordo generale dell'OMC sugli scambi di servizi (GATS). Il relativo capitolo è completato da alcuni allegati settoriali contenenti norme specifiche che esulano da quelle del GATS. L'Accordo migliora inoltre l'accesso al mercato per gli investitori e apre i mercati degli appalti pubblici ecuadoriani. Per quanto riguarda la proprietà intellettuale, le disposizioni si rifanno in parte alle norme dell'Accordo dell'OMC sugli aspetti di

diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPS), oltrepassandone in molti casi il campo d'applicazione.

L'Accordo prevede un'attuazione coerente, orientata ai principi delle relazioni internazionali e all'obiettivo dello sviluppo sostenibile. In quest'ottica, nel preambolo sono riaffermati, tra gli altri, i valori fondamentali e i principi delle Nazioni Unite (ONU), mentre altre disposizioni dell'Accordo riguardano le questioni ambientali e le norme sul lavoro rilevanti per il commercio. Sul piano istituzionale viene istituito un Comitato misto incaricato di vigilare sull'applicazione dell'Accordo, di svilupparlo ulteriormente e di svolgere consultazioni. Per le controversie che non possono essere risolte mediante consultazioni, l'Accordo prevede una procedura di arbitrato vincolante.

Indice

1	Punti essenziali dell'Accordo	6
1.1	Situazione iniziale	6
1.2	Svolgimento dei negoziati	7
1.3	Contenuto dell'Accordo ed esito dei negoziati	7
1.4	Valutazione	9
1.5	Consultazione	9
2	Situazione economica e politica dell'Ecuador e relazioni con la Svizzera	10
2.1	Situazione socio-economica e politica economica esterna dell'Ecuador	10
2.2	Relazioni e accordi bilaterali tra la Svizzera e l'Ecuador	10
2.3	Commercio e investimenti tra la Svizzera e l'Ecuador	12
3	Commento ai singoli articoli	12
3.1	Preambolo	12
3.2	Capitolo 1 Disposizioni generali (art. 1.1–1.7)	13
3.3	Capitolo 2 Scambi di merci (art. 2.1–2.22)	14
3.3.1	Allegato I sulle regole d'origine e sulla cooperazione amministrativa	19
3.3.2	Allegato VII sull'agevolazione degli scambi	20
3.4	Capitolo 3 Scambi di servizi (art. 3.1–3.21)	21
3.4.1	Allegato IX sugli impegni specifici	22
3.4.2	Allegato XI sui servizi finanziari	24
3.4.3	Allegato XII sui servizi di telecomunicazione	25
3.4.4	Allegato XIII sulla circolazione di persone fisiche	25
3.4.5	Allegato XIV sui servizi di trasporto marittimo	26
3.5	Capitolo 4 Stabilimenti commerciali (art. 4.1–4.12)	27
3.6	Capitolo 5 Protezione della proprietà intellettuale (art. 5)	28
3.6.1	Allegato XVI sulla protezione della proprietà intellettuale	29
3.7	Capitolo 6 Appalti pubblici (art. 6.1–6.28)	31
3.8	Capitolo 7 Concorrenza (art. 7.1–7.5)	34
3.9	Capitolo 8 Commercio e sviluppo sostenibile (art. 8.1–8.14)	35
3.10	Capitolo 9 Cooperazione (art. 9.1–9.11)	37
3.11	Capitolo 10 Disposizioni istituzionali (art. 10)	38
3.12	Capitolo 11 Composizione delle controversie (art. 11.1–11.10)	38
3.13	Capitolo 12 Disposizioni finali (art. 12.1–12.6)	39
4	Ripercussioni	40
4.1	Ripercussioni per la Confederazione	40
4.1.1	Ripercussioni finanziarie	40

4.1.2	Ripercussioni sull'effettivo del personale	41
4.2	Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna	41
4.3	Ripercussioni economiche	41
4.4	Ripercussioni sullo sviluppo sostenibile	41
4.5	Ripercussioni sulla società	42
4.6	Ripercussioni sull'ambiente	43
5	Programma di legislatura e strategie del Consiglio federale	43
5.1	Programma di legislatura	43
5.2	Rapporto con le strategie del Consiglio federale	43
6	Aspetti giuridici	44
6.1	Costituzionalità	44
6.2	Compatibilità con altri impegni internazionali della Svizzera	44
6.3	Validità per il Principato del Liechtenstein	44
6.4	Forma dell'atto normativo	44
6.5	Versioni linguistiche dell'accordo e pubblicazione degli allegati	45
6.6	Entrata in vigore	46
	Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica dell'Ecuador	00
	Decreto federale che approva l'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica dell'Ecuador	99

Messaggio

1 Punti essenziali dell'Accordo

1.1 Situazione iniziale

L'Accordo con l'Ecuador estende la rete di ALS conclusi dalla Svizzera con Paesi terzi al di fuori dell'UE dall'inizio degli anni Novanta. Per un Paese come il nostro, fortemente orientato all'esportazione verso mercati di sbocco diversificati in tutto il mondo, la conclusione di nuovi ALS rappresenta – unitamente all'appartenenza all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e agli accordi bilaterali con l'UE – un importante strumento della propria politica esterna di apertura dei mercati. Gli ALS contribuiscono inoltre a evitare o superare le discriminazioni derivanti da accordi preferenziali conclusi dai nostri partner commerciali con altri Paesi concorrenti. Nel contempo gli ALS migliorano le condizioni quadro, la certezza del diritto e la stabilità delle nostre relazioni economiche con le Parti contraenti. Oltre al presente ALS, all'Accordo del 22 luglio 1972¹ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea (CEE) e alla Convenzione del 4 gennaio 1960² istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), la Svizzera dispone attualmente di una rete di 30 ALS. Si tratta dei 27 ALS firmati nel quadro dell'AELS³ e dei tre ALS bilaterali con le Isole Färöer⁴, il Giappone⁵ e la Cina⁶.

Il presente ALS non migliora soltanto l'accesso dei beni e servizi svizzeri al mercato ecuadoriano, che presenta interessanti potenziali di crescita, ma agevola anche gli scambi reciproci, rafforza la protezione della proprietà intellettuale, migliora in generale la certezza del diritto negli scambi economici e contribuisce allo sviluppo sostenibile. L'Accordo riduce la discriminazione degli operatori economici svizzeri nei confronti dei partner di libero scambio dell'Ecuador presenti e futuri. Nella

¹ RS 0.632.401

² RS 0.632.31; Convenzione AELS

³ Albania (RS 0.632.311.231), Autorità Palestinese (RS 0.632.316.251), Bosnia ed Erzegovina (RS 0.632.311.911), Canada (RS 0.632.312.32), Cile (RS 0.632.312.451), Colombia (RS 0.632.312.631), Consiglio di cooperazione del Golfo (GCC: Arabia Saudita, Bahrain, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman e Qatar [RS 0.632.311.491]), Repubblica di Corea (RS 0.632.312.811), Egitto (RS 0.632.313.211), Filippine (RS 0.632.316.451), Georgia (RS 0.632.313.601), Giordania (RS 0.632.314.671), Hong Kong (RS 0.632.314.161), Israele (RS 0.632.314.491), Libano (RS 0.632.314.891), Macedonia (RS 0.632.315.201.1), Marocco (RS 0.632.315.491), Messico (RS 0.632.315.631.1), Montenegro (RS 0.632.315.731), Perù (RS 0.632.316.411), Serbia (RS 0.632.316.821), Singapore (RS 0.632.316.891.1), Stati dell'America centrale (Costa Rica, Panama [RS 0.632.312.851] e Guatemala: protocollo di adesione firmato il 22 giu. 2015, FF 2016 873), Tunisia (RS 0.632.317.581), Turchia (RS 0.632.317.631), Ucraina (RS 0.632.317.671), Unione doganale dell'Africa australe (SACU: Botswana, Lesotho, Namibia, Sudafrica e Swaziland [RS 0.632.311.181]).

⁴ Accordo del 12 gen. 1994 tra il Governo Svizzero da una parte, il Governo della Danimarca ed il Governo autonomo delle Isole Färöer dall'altra, sul libero scambio tra la Svizzera e le Isole Färöer (RS 0.946.293.142).

⁵ Accordo di libero scambio e di partenariato economico del 19 feb. 2009 tra la Confederazione Svizzera e il Giappone (RS 0.946.294.632).

⁶ Accordo di libero scambio del 6 lug. 2013 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare Cinese (RS 0.946.292.492).

fattispecie quest'ultimo obiettivo è tanto più importante se si considera che, il 1° gennaio 2017, l'Ecuador ha aderito all'accordo commerciale globale in vigore tra l'UE, da un lato, e la Colombia e il Perù dall'altro. L'Accordo con l'Ecuador permette così agli Stati dell'AELS di consolidare le relazioni economiche e commerciali con questo Paese e di evitare le discriminazioni sul mercato ecuadoriano derivanti dall'ALS tra UE ed Ecuador. L'Accordo conferirà inoltre alla Svizzera un vantaggio competitivo sui suoi concorrenti che non dispongono di un accordo preferenziale con l'Ecuador. Crea infine un quadro istituzionalizzato per la collaborazione tra le autorità, per il monitoraggio e lo sviluppo dell'Accordo e per la risoluzione di problemi specifici.

1.2 Svolgimento dei negoziati

Nel 2014 l'Ecuador si era detto interessato ad avviare negoziati per un accordo commerciale con la Svizzera o con gli Stati dell'AELS. Durante la conferenza ministeriale dell'AELS del 17 novembre 2014, i ministri dei quattro Paesi europei avevano deciso di proporre all'Ecuador di firmare una dichiarazione di cooperazione congiunta in vista di avviare un dialogo istituzionalizzato sull'ipotesi di un approfondimento delle relazioni economiche e commerciali. In gennaio 2015 gli Stati dell'AELS e l'Ecuador avevano quindi iniziato a elaborare una simile dichiarazione, poi firmata dai ministri dell'AELS e dell'Ecuador in occasione della Conferenza ministeriale dell'AELS svoltasi a Schaan, nel Liechtenstein, il 22 giugno 2015. Successivamente, durante la Conferenza ministeriale dell'AELS del 27 giugno 2016 a Berna, i ministri degli Stati dell'AELS e dell'Ecuador hanno formalmente dato il via ai negoziati di libero scambio. Iniziati nel novembre 2016, questi negoziati si sono conclusi nella primavera del 2018, al termine di cinque tornate negoziali. Dopo aver sottoposto i testi a una verifica giuridica, le Parti hanno infine firmato l'Accordo in questione il 25 giugno 2018 a Sauðárkróku, in Islanda.

1.3 Contenuto dell'Accordo ed esito dei negoziati

L'Accordo con l'Ecuador corrisponde in larga misura ai più recenti ALS conclusi dall'AELS con Paesi terzi e vanta un campo d'applicazione settoriale di ampia portata. Contiene disposizioni riguardanti gli scambi di merci (per i prodotti industriali, della pesca e gli altri prodotti del mare, i prodotti agricoli trasformati e i prodotti agricoli di base, gli ostacoli tecnici agli scambi, le misure sanitarie e fitosanitarie, le regole d'origine, l'agevolazione degli scambi e le misure di salvaguardia commerciali), gli scambi di servizi, gli stabilimenti commerciali (investimenti) nel territorio dell'altra Parte, la protezione della proprietà intellettuale, gli appalti pubblici, la concorrenza, il commercio e lo sviluppo sostenibile nonché le disposizioni istituzionali e di cooperazione tecnica. Per quanto riguarda gli scambi di merci, l'Accordo comprende un capitolo specifico sui prodotti sia industriali sia agricoli. Le liste bilaterali di concessioni all'accesso al mercato per i prodotti agricoli sono però elencate in allegati separati (allegati II–V). Completa l'Accordo e ne costituisce parte integrante un Memorandum d'intesa, che precisa determinate disposizioni.

I negoziati con l'Ecuador si sono svolti in un'atmosfera molto costruttiva. Nonostante le difficoltà riscontrate in alcuni ambiti, i risultati raggiunti sono soddisfacenti ed equilibrati per tutte le Parti. Per quanto riguarda gli scambi di merci, la Svizzera ha ottenuto un accesso al mercato ecuadoriano tutto sommato equivalente a quello che il Paese andino ha concesso all'UE. Per il formaggio la Svizzera ha inoltre ottenuto un contingente doganale annuo in franchigia doganale. Quanto alle regole d'origine, le Parti hanno convenuto la possibilità del cumulo dell'origine con le materie prime provenienti dalla Colombia e dal Perù. Per facilitare gli scambi, l'Accordo comprende inoltre misure che impegnano le Parti a rispettare le norme internazionali pertinenti al momento di definire le proprie procedure doganali. Gli esportatori potranno inoltre presentare le loro dichiarazioni doganali per via elettronica. I capitoli sugli ostacoli tecnici agli scambi e sulle misure sanitarie e fitosanitarie contengono disposizioni che contribuiranno a ridurre, se non addirittura a scongiurare, i costi supplementari risultanti da disposizioni nazionali. Per gli scambi di servizi l'Ecuador ha accordato alla Svizzera e agli altri Stati dell'AELS un accesso al suo mercato per lo più equivalente a quello concesso all'UE. Il nostro Paese è inoltre riuscito a ottenere concessioni in ambiti rilevanti come la fornitura di servizi finanziari o di installazione e manutenzione di macchinari e impianti. Nel settore degli investimenti è stato accordato alla Svizzera un livello d'ambizione paragonabile a quello concesso all'UE. Per tutelare la proprietà intellettuale le Parti hanno convenuto una protezione efficace dei beni immateriali e un'attuazione dei rispettivi diritti conforme o addirittura superiore alle disposizioni pertinenti dell'Accordo dell'OMC del 15 aprile 1994⁷ sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPS). Nello specifico, la Svizzera gode di una protezione maggiore dei dati relativi ai test sui prodotti farmaceutici e agrochimici rispetto a quella che l'Ecuador ha concesso all'UE. Il Paese andino si impegna inoltre a conformarsi alle disposizioni materiali di diversi accordi internazionali in materia di proprietà intellettuale a cui non ha ancora aderito. Quanto agli appalti pubblici, le disposizioni dell'Accordo garantiscono agli Stati dell'AELS e all'Ecuador un livello d'accesso ai rispettivi mercati per lo più equivalente a quello definito nell'Accordo multilaterale dell'OMC sugli appalti pubblici (AAP)⁸, il che è tanto più notevole se si considera che, diversamente dagli Stati dell'AELS, l'Ecuador non è firmatario dell'AAP. Anche qui il livello d'accesso ai mercati accordato alla Svizzera è per lo più equivalente a quello concesso all'UE. Le Parti hanno inoltre convenuto una clausola di non discriminazione futura in caso di modifica della prassi o della legislazione in Ecuador o nei confronti di altri partner commerciali. Nel definire le misure correttive commerciali è emersa qualche difficoltà, motivo per cui sono state previste disposizioni specifiche per la Svizzera quanto all'applicazione delle misure antidumping. La Svizzera è soddisfatta delle soluzioni trovate in questo contesto, che corrispondono in larga misura a quanto convenuto in altri ALS conclusi dagli Stati dell'AELS. Nell'ambito del commercio e dello sviluppo sostenibile – dove le Parti hanno riaffermato di voler sviluppare gli scambi internazionali e bilaterali nel rispetto dei principi pertinenti – l'Ecuador si è mostrato particolarmente interessato a prendere in considerazione gli aspetti ambientali legati agli scambi. Il Paese andino, infine, ha chiesto l'introduzione di un capitolo relativo alla cooperazione e all'assistenza tecnica nell'attuare l'Accordo. Le

⁷ RS 0.632.20, allegato IC

⁸ RS 0.632.231.422

disposizioni di questo capitolo vertono sugli ambiti da cui dipende il buon funzionamento dell'Accordo e la realizzazione dei suoi obiettivi.

1.4 Valutazione

In relazione all'accesso al mercato e alla certezza del diritto, l'ALS con l'Ecuador è un accordo preferenziale che in diversi settori supera il livello degli accordi dell'OMC. Migliora sensibilmente l'accesso al mercato e la sicurezza giuridica per le merci e i servizi svizzeri immessi sul mercato ecuadoriano, rafforza la certezza del diritto per quanto riguarda la protezione della proprietà intellettuale e per gli scambi economici in generale e contribuisce nel contempo a promuovere lo sviluppo sostenibile. L'ALS crea infine un quadro istituzionalizzato per la collaborazione tra le autorità, per il monitoraggio e lo sviluppo dell'Accordo e per la risoluzione di problemi specifici.

Oltre a consentire alla Svizzera di non essere discriminata sul mercato ecuadoriano nei confronti del suo principale concorrente, l'UE, e degli altri partner commerciali dell'Ecuador, l'Accordo in questione offre agli operatori svizzeri attivi sul mercato ecuadoriano un vantaggio competitivo rispetto ai loro concorrenti di Paesi che non dispongono di un tale accordo.

1.5 Consultazione

Dall'articolo 3 capoverso 1 lettera c della legge del 18 marzo 2005⁹ sulla consultazione (LCo) risulta che non si devono indire procedure di consultazione per i trattati internazionali che non sottostanno a referendum facoltativo e che non riguardano interessi essenziali dei Cantoni, fatti salvi i progetti di ampia portata politica, finanziaria, economica, ecologica, sociale o culturale o la cui esecuzione sarà affidata in gran parte a organi esterni all'Amministrazione federale. Sotto il profilo del suo tenore e della sua importanza finanziaria, politica ed economica, il presente ALS corrisponde essenzialmente ad altri ALS precedentemente conclusi dalla Svizzera. Non si tratta pertanto di un progetto di particolare portata ai sensi della LCo. Conformemente agli articoli 3 e 4 della legge federale del 22 dicembre 1999¹⁰ concernente la partecipazione dei Cantoni alla politica estera della Confederazione, i Cantoni sono stati coinvolti sia nella preparazione del mandato negoziale sia – nella misura del necessario – durante i negoziati stessi. Anche le Commissioni della politica estera delle Camere federali sono state consultate, come disposto dall'articolo 152 capoverso 3^{bis} della legge del 13 dicembre 2002¹¹ sul Parlamento (LParl). Entrambe hanno preso atto del nostro progetto, approvandolo senza formulare proposte di completamento o modifica. Le cerchie interessate dell'economia privata e della società civile, infine, sono state informate varie volte sullo stato di avanzamento dei negoziati e hanno potuto esprimersi al riguardo.

⁹ RS 172.061

¹⁰ RS 138.1

¹¹ RS 171.10

Poiché l'attuazione del presente ALS non sarà affidata in gran parte a organi esterni all'Amministrazione federale, si è rinunciato ad avviare una procedura consultazione.

2 Situazione economica e politica dell'Ecuador e relazioni con la Svizzera

2.1 Situazione socio-economica e politica economica esterna dell'Ecuador

L'Ecuador è una piccola economia, relativamente aperta, le cui risorse petrolifere generano più della metà dei proventi da esportazioni. Dal 2000 la valuta ufficiale dell'Ecuador è il dollaro americano.

La politica economica esterna del Paese andino è particolarmente pragmatica: il suo obiettivo è garantire la stabilità regionale. In qualità di piccolo Stato sudamericano, l'Ecuador punta soprattutto sull'integrazione regionale con gli Stati dell'America latina. La Repubblica fa parte della Comunità andina (CAN), dell'Unione delle nazioni sudamericane (UNASUR) e dell'Alleanza bolivariana per le Americhe (ALBA). L'Ecuador è inoltre membro dell'Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (OPEC) e dell'Associazione latino-americana di integrazione (ALADI).

Insieme alla Colombia, al Perù e alla Bolivia, l'Ecuador ha dato vita a una zona di libero scambio nel quadro della CAN. Il Paese è inoltre firmatario di diversi accordi di associazione e cooperazione (tecnica) con altri Paesi, tra cui il Cile, il Guatemala e la Turchia. Il 1° gennaio 2017 l'Ecuador ha aderito all'Accordo tra l'UE, da una parte, e la Colombia e il Perù dall'altra.

I principali mercati d'esportazione dell'Ecuador sono gli Stati Uniti e l'UE, seguiti dagli Stati sudamericani (Cile, Perù e Colombia), mentre i beni più esportati sono il petrolio e i prodotti agricoli (p. es. banane e cacao). Quanto alle importazioni, i partner più importanti sono gli Stati Uniti, la Cina e la Colombia, che si posizionano prima dell'UE e di altri Stati dell'America latina; tra le merci maggiormente importate figurano prodotti manifatturieri, minerari (combustibili) e beni di consumo.

2.2 Relazioni e accordi bilaterali tra la Svizzera e l'Ecuador

La Svizzera e l'Ecuador hanno concluso diversi accordi bilaterali di natura economica, tra cui il Trattato d'amicizia, di domicilio e di commercio del 22 giugno 1888¹², l'Accordo del 2 maggio 1968¹³ per la protezione e il promovimento degli investimenti – benché l'Ecuador si sia ritirato da tale Accordo nel 2017 in seguito alla sua decisione di ritirarsi da tutti gli accordi bilaterali di protezione degli investimenti – l'Accordo commerciale dell'8 ottobre 1957¹⁴ e l'Accordo del 6 maggio 1974¹⁵ concernente i trasporti aerei regolari.

¹² RS 0.142.113.271

¹³ RS 0.975.232.7

¹⁴ RS 0.946.293.272

¹⁵ RS 0.748.127.193.27

Il fatto che la Svizzera e l'Ecuador siano entrambi membri di importanti organizzazioni internazionali offre ai due Paesi l'opportunità di dialogare e collaborare su temi di interesse comune. Entrambi i Paesi sono membri dell'ONU, dell'OMC, del Fondo monetario internazionale (FMI), del Gruppo della Banca mondiale e dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), di cui hanno ratificato le otto convenzioni fondamentali.

Al pari della Svizzera, l'Ecuador ha inoltre ratificato le principali convenzioni e i principali protocolli internazionali in materia di protezione dell'ambiente, tra cui il Protocollo di Kyoto¹⁶ (riduzioni dei gas a effetto serra), la Convenzione quadro dell'ONU sui cambiamenti climatici¹⁷, la Convenzione di Vienna¹⁸, il Protocollo di Montreal¹⁹ (protezione dello strato d'ozono), la Convenzione di Basilea²⁰ (controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e loro eliminazione) e la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES)²¹.

La cooperazione bilaterale con l'Ecuador, Paese prioritario dal 1969, si è conclusa nel 2009. Gli aiuti umanitari della Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) erano concepiti per l'intera regione andina (riduzione della povertà, decentralizzazione, sviluppo locale, utilizzo sostenibile delle risorse naturali, posti di lavoro e salari) mentre oggi, in Ecuador, la DSC è attiva attraverso i suoi programmi globali.

Nell'ambito delle iniziative riguardanti i cambiamenti climatici, l'organizzazione non governativa svizzera Swisscontact sta portando avanti un progetto, per conto della DSC, volto a garantire che la produzione di mattoni in Ecuador avvenga nel rispetto delle norme in materia di efficienza energetica nonché riducendo le emissioni di CO₂. È stata inoltre avviata la parte di pertinenza dell'Ecuador del progetto CATCOS²², che vede la collaborazione dell'Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera), del servizio di sorveglianza mondiale dei ghiacciai dell'Università di Zurigo e dell'istituto nazionale ecuadoriano di meteorologia e idrologia (INAMHI). L'obiettivo è rilevare dati glaciologici. In futuro è inoltre previsto il lancio di un programma regionale dedicato alla foresta andina e ai cambiamenti climatici («Forêt andine et changement climatique») parallelamente ai progetti di Helvetas e CONDESAN²³, in cui la regione ecuadoriana di Pichincha è stata individuata come una delle due regioni pilota.

I progetti incentrati sull'acqua, invece, si ispirano al principio «Payment for Environmental Services» (PES) e alla diplomazia dell'acqua («Blue Peace») relativa alla gestione dei bacini idrici tra Perù ed Ecuador. Esiste anche il *Grupo de Apoyo e Intervención Rápido*, sostenuto dalla Svizzera, che permette rispondere rapidamente a catastrofi o crisi nella regione.

¹⁶ RS 0.814.011

¹⁷ RS 0.814.01

¹⁸ RS 0.814.02

¹⁹ RS 0.814.021

²⁰ RS 0.814.05

²¹ RS 0.453

²² «Capacity Building and Twinning for Climate Observing Systems»

²³ «Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina»

2.3 Commercio e investimenti tra la Svizzera e l'Ecuador

Nel 2017 – anno in cui quell'anno l'Ecuador si collocava al sesto posto tra i partner commerciali della Svizzera in America del Sud, dopo Brasile, Argentina, Perù, Colombia e Cile – il volume di scambio tra Svizzera ed Ecuador ha raggiunto i 200,8 milioni di franchi²⁴. Nello stesso anno la Svizzera ha esportato in Ecuador beni e servizi per 124,2 milioni di franchi. Tra i prodotti più esportati figurano: prodotti dell'industria farmaceutica (59,6 %), macchinari (13,4 %), apparecchi e strumenti di precisione (5,3 %) e prodotti cosmetici (5 %). Sempre nel 2017 il volume delle importazioni dall'Ecuador è stato di 76,6 milioni di franchi. Tra i prodotti più importati: cacao (38,4 %), frutta (26,6 %), fiori (12,9 %) e preparazioni di carne, pesci o crostacei (3,5 %).

Stando alle statistiche della Banca nazionale svizzera (BNS), il volume totale degli investimenti diretti svizzeri (flussi d'investimento) in Ecuador era pari, alla fine del 2016, a 310 milioni di franchi, con 5413 impiegati in imprese svizzere, il che corrisponde a un calo di 11 milioni di dollari rispetto all'anno precedente ed è sintomo dell'evoluzione negativa degli ultimi anni. La BNS non pubblica dati relativi agli investimenti diretti dell'Ecuador in Svizzera.

3 Commento ai singoli articoli

3.1 Preambolo

Il preambolo fissa gli obiettivi generali della cooperazione tra le Parti nel quadro dell'Accordo. Queste riaffermano il loro impegno per i diritti umani, lo Stato di diritto, la democrazia, lo sviluppo economico e sociale, i diritti dei lavoratori, i diritti fondamentali e i principi del diritto internazionale – in particolare lo Statuto dell'ONU, la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e le convenzioni dell'OIL –, la protezione dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile. Il preambolo menziona inoltre la liberalizzazione degli scambi di merci e servizi, la promozione degli investimenti e della concorrenza conformemente alle norme dell'OMC, la protezione della proprietà intellettuale e l'espansione del commercio mondiale. Le Parti ribadiscono inoltre il loro sostegno ai principi del buon governo societario e della responsabilità sociale d'impresa, così come figurano nei pertinenti strumenti dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) o dell'ONU, quali il Patto mondiale dell'ONU²⁵. Ribadiscono infine la loro intenzione di promuovere la trasparenza e di lottare contro la corruzione.

²⁴ Compreso l'oro in lingotti e altri metalli preziosi, monete, pietre preziose e semipreziose, oggetti d'arte e di antiquariato.

²⁵ Il Patto mondiale delle Nazioni Unite (*United Nations Global Compact*) è un'alleanza tra imprese e organizzazioni non governative che si impegnano a svolgere le loro attività in base a dieci principi universalmente accettati nell'ambito di diritti dell'uomo, lavoro, ambiente e lotta alla corruzione.

3.2 **Capitolo 1** **Disposizioni generali (art. 1.1–1.7)**

L'*articolo 1.1* definisce gli *obiettivi* dell'Accordo. Questi consistono nell'istituzione di una zona di libero scambio per liberalizzare gli scambi di merci e servizi, per aumentare reciprocamente le possibilità d'investimento, per prevenire, eliminare o ridurre inutili ostacoli tecnici agli scambi e inutili misure sanitarie e fitosanitarie, per promuovere la concorrenza, per garantire una protezione adeguata ed efficace dei diritti di proprietà intellettuale, per liberalizzare ulteriormente i mercati degli appalti pubblici e per sviluppare il commercio internazionale tenendo conto dello sviluppo sostenibile.

L'*articolo 1.2* delimita il *campo d'applicazione geografico* dell'Accordo, che corrisponde al territorio delle Parti conformemente al diritto internazionale.

L'*articolo 1.3* stabilisce che l'Accordo non intacca i *diritti e gli obblighi che regolano le relazioni commerciali* tra gli Stati dell'AELS. Queste relazioni sono disciplinate dalla Convenzione istitutiva dell'AELS. In virtù del Trattato di unione doganale del 29 marzo 1923²⁶ tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, inoltre, la Svizzera applica anche al Liechtenstein le disposizioni sullo scambio di merci.

L'*articolo 1.4* disciplina il *rapporto con altri accordi internazionali*. In sostanza, assicura che siano rispettati anche gli obblighi e gli impegni delle Parti sul piano internazionale. Ciascuna Parte può inoltre chiedere adeguate consultazioni in merito agli accordi commerciali dell'altra Parte qualora tali accordi incidano su quello in esame.

L'*articolo 1.5* stabilisce che le Parti adempiono gli *obblighi derivanti dall'Accordo* e che ne garantiscono l'attuazione a tutti i livelli statali.

L'*articolo 1.6* tratta il dovere d'informazione che compete alle Parti. Queste devono pubblicare o rendere altrimenti accessibili le loro leggi, regolamentazioni, sentenze giudiziarie e decisioni amministrative di applicazione generale nonché i loro accordi internazionali che possono avere un impatto sull'attuazione dell'Accordo. A tale obbligo di carattere generale si aggiunge il dovere di informare e di rispondere a qualsiasi domanda riguardante misure che possano influire sull'applicazione dell'Accordo. Le Parti non sono obbligate a fornire informazioni di carattere confidenziale secondo la legislazione nazionale o la cui divulgazione possa ostacolare l'applicazione della legge o essere altrimenti contraria all'interesse pubblico o pregiudicare gli interessi commerciali legittimi di un qualsiasi operatore economico.

L'*articolo 1.7* stabilisce che la sovranità fiscale delle Parti resta inalterata e i principi del trattamento nazionale e della nazione più favorita si applicano anche alle misure fiscali. Gli accordi fiscali tra uno Stato AELS e l'Ecuador prevalgono sul presente ALS e sono esentati dall'applicazione del capitolo sulla composizione delle controversie. Il memorandum d'intesa precisa che le misure fiscali includono, tra le altre, misure intese a prevenire l'elusione e l'evasione fiscale.

²⁶ RS 0.631.112.514

3.3 Capitolo 2 Scambi di merci (art. 2.1–2.22)

L'*articolo 2.1* traccia il *campo d'applicazione* del capitolo 2 dell'Accordo, che si applica a tutti gli scambi di merci, quindi sia ai prodotti industriali sia a quelli agricoli.

L'*articolo 2.2* disciplina il trattamento preferenziale in materia di dazi all'importazione che le Parti si accordano a vicenda ai sensi dell'Accordo e precisa che per «dazio all'importazione» si intende ogni tassa applicata in relazione all'importazione di merci, fatta eccezione per quelle applicate conformemente ad altri articoli dell'Accordo o agli articoli citati del Accordo generale del 1994²⁷ sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) (*par. 6*). Il trattamento preferenziale che le Parti si accordano reciprocamente è regolamentato negli allegati II–V (le concessioni dell'Ecuador in materia di dazi nell'allegato II, quelle della Svizzera nell'allegato V)²⁸. Come in altri ALS dell'AELS, il presente ALS adotta un approccio asimmetrico che tiene conto del diverso livello di sviluppo degli Stati dell'AELS e dell'Ecuador nel definire le rispettive modalità di eliminazione dei dazi.

Con l'entrata in vigore dell'Accordo, gli Stati dell'AELS eliminano completamente i dazi sui prodotti industriali e sul pesce. L'Ecuador, dal canto suo, eliminerà i dazi per la maggior parte dei prodotti industriali svizzeri, ma potrà contare su periodi di transizione che gli permetteranno di eliminare in modo progressivo i dazi per i prodotti industriali rimanenti, così da arrivare, al più tardi dopo dieci anni, all'eliminazione di più del 99 per cento dei dazi sui prodotti industriali svizzeri. Per pochi altri prodotti di particolare rilevanza per l'Ecuador l'Accordo prevede periodi di transizione di 15 o 17 anni per la completa eliminazione dei dazi, obiettivo da cui nessun prodotto è completamente escluso.

Quanto agli impegni assunti dall'Ecuador in materia di eliminazione dei dazi sui prodotti industriali, si può dire che sono paragonabili a quelli assunti dal Paese nei confronti dell'UE nell'ambito del pertinente Accordo: su tutti i prodotti industriali d'esportazione di particolare rilievo per la Svizzera l'Ecuador accorda concessioni tariffarie almeno equivalenti a quelle accordate all'UE.

In ambito agricolo (prodotti agricoli trasformati e prodotti agricoli di base) la Svizzera e l'Ecuador si accordano concessioni tariffarie sui prodotti per i quali l'altra Parte ha fatto valere motivi di particolare interesse. Le concessioni della Svizzera consistono in una riduzione o eliminazione dei dazi, ove possibile nei limiti dei contingenti doganali fissati dall'OMC e delle restrizioni stagionali. La Svizzera accorda all'Ecuador un trattamento preferenziale per prodotti come fiori recisi e altre piante, alcuni tipi di frutta e verdura (in particolare broccoli) e preparazioni che li contengono, così come per cereali originari delle Ande (p. es. quinoa e amaranto). Per quanto riguarda lo zucchero di canna «Panela», un prodotto d'esportazione di particolare interesse per l'Ecuador, la Svizzera accorda all'altra Parte un contingente in franchigia doganale pari a 100 tonnellate all'anno ripartite in confezioni di 2 chilogrammi al massimo. Sui prodotti agricoli trasformati la Svizzera accorda all'Ecuador concessioni doganali sotto forma di un trattamento preferenziale nell'ambito del

²⁷ RS 0.632.20, allegato 1A.1

²⁸ Gli allegati III e IV riguardano le concessioni accordate all'Ecuador rispettivamente dall'Islanda e dalla Norvegia.

meccanismo di compensazione dei prezzi applicato dal nostro Paese. La Svizzera elimina quindi l'elemento di protezione industriale per l'aliquota di dazio applicata a questi prodotti e mantiene il diritto di prelevare tasse all'importazione per compensare le differenze di prezzo delle materie prime sul mercato svizzero e su quelli mondiali. Per altri prodotti agricoli trasformati – p. es. caffè, acqua minerale, birra o determinate bevande spiritose – che non contengono materie prime di particolare rilevanza in termini di politica agricola, la Svizzera accorda invece all'Ecuador un accesso al mercato in franchigia doganale.

Le concessioni tariffarie accordate dalla Svizzera all'Ecuador in ambito agricolo sono paragonabili a quelle che il Paese aveva accordato in passato ad altri partner di libero scambio e conciliabili con la politica agricola vigente. La protezione tariffaria per prodotti di particolare rilevanza per la Svizzera è mantenuta. Le concessioni accordate dalla Svizzera all'Ecuador nell'ambito dell'ALS sostituiscono quelle accordate unilateralmente nel quadro del Sistema delle preferenze generalizzate (SPG). Un'eccezione è rappresentata dallo zucchero e dalla marmellata, per i quali la Svizzera, pur non prevedendo alcun trattamento preferenziale specifico, proroga il periodo di validità dell'SPG finché tale sistema sarà mantenuto e l'Ecuador ne beneficerà.

In ambito agricolo la Svizzera beneficia di un trattamento preferenziale sotto forma di eliminazione completa o riduzione sostanziale dei dazi sui prodotti d'esportazione di maggior interesse per il Paese. Come per i prodotti industriali, anche in questo caso sono previsti periodi di transizione per l'eliminazione progressiva dei dazi: mentre lo sperma bovino e le sementi potranno essere esportati in Ecuador in franchigia doganale fin dall'entrata in vigore dell'Accordo, per il formaggio è fissato un contingente annuo esente da dazi doganali pari a 140 tonnellate. Gli altri prodotti agricoli svizzeri per i quali sono stati previsti periodi di transizione allo scopo di giungere a un'eliminazione completa dei dazi doganali sono: preparazioni alimentari, bevande energetiche, caffè, alimenti per bambini, sigarette, biscotti, zuppe, salse, confetture e impasti. Su alcuni prodotti l'Ecuador concede alla Svizzera un'eliminazione parziale dei dazi doganali; è il caso, per esempio, di prodotti di confetteria come le caramelle, per cui sono previste tre fasi di riduzione dei dazi che porteranno a una riduzione totale del 70 per cento nel giro di sette anni.

Su determinati prodotti agricoli l'Ecuador accorda all'UE concessioni migliori di quelle previste dal presente ALS. Ciò è dovuto, da un lato, agli interessi meno offensivi della Svizzera in ambito agricolo e, dall'altro, al fatto che la Svizzera può accordare ai propri partner di libero scambio concessioni meno estese rispetto a quelle che possono essere accordate in questo contesto dall'UE. Per la Svizzera risulta quindi più difficile far valere interessi offensivi. In fase di negoziazione l'Ecuador si è espresso in modo critico nei confronti di un'eliminazione soltanto parziale dei dazi doganali per i prodotti agricoli trasformati in ragione del meccanismo di compensazione dei prezzi e si è detto quindi disposto, per questo genere di prodotti, ad accordare concessioni soltanto su periodi di transizione più lunghi e a procedere a un'eliminazione soltanto parziale e non completa dei dazi doganali.

Secondo la clausola di revisione di cui al *paragrafo 5* le Parti possono portare avanti, in seno al Comitato misto, consultazioni sull'eventualità di ulteriori liberalizzazioni in questo campo.

Per i prodotti a cui si applicano le concessioni tariffarie ai sensi degli allegati, le Parti si impegnano a non aumentare le aliquote di dazio e a non introdurre nuovi dazi. Tale disposizione non interessa né adattamenti tariffari dovuti al meccanismo di compensazione dei prezzi nel caso di prodotti agricoli trasformati né concessioni sotto forma di una riduzione fissa della normale aliquota di dazio. Al contempo, secondo il *paragrafo 4*, l'Accordo prevede esplicitamente la possibilità di portare i dazi applicabili fino al livello massimo stabilito nell'Accordo in seguito a una riduzione unilaterale dei dazi. Ai sensi del *paragrafo 3*, sono altresì esplicitamente ammessi i dazi autorizzati dall'Organo di conciliazione dell'OMC.

L'*articolo 2.3* contiene disposizioni relative al divieto di dazi all'esportazione paragonabili a quelle contenute in altri ALS conclusi dagli Stati dell'AELS.

L'*articolo 2.4* stabilisce che, per beneficiare dei dazi preferenziali previsti dall'Accordo, le merci devono rispettare le *regole d'origine*. I dettagli sono disciplinati nell'*allegato I*. Le disposizioni in materia stabiliscono in particolare quali merci possono essere considerate merci originarie, quali prove d'origine devono essere utilizzate per il trattamento doganale preferenziale e come avviene la cooperazione tra le amministrazioni coinvolte. Le regole d'origine del presente ALS sono molto simili a quelle degli ALS dell'AELS con altri Stati sudamericani, anche se meno restrittive; questo è in linea con gli interessi delle Parti, le cui imprese devono poter importare materie prime provenienti da aree situate al di fuori della zona di libero scambio.

Agli *articoli 2.5–2.8* e *2.18–2.20* dell'Accordo sono riportati i diritti e doveri conformi alle disposizioni rilevanti dell'OMC, per esempio, in materia di *valutazione in dogana (art. 2.5)*, *tariffe e formalità (art. 2.7)*, *trattamento nazionale in materia di imposizione fiscale e regolamentazioni nazionali (art. 2.8)*, *imprese commerciali di Stato (art. 2.18)* nonché di *eccezioni generali*, in particolare per la protezione dell'ordine pubblico, della salute e per la *sicurezza del Paese (art. 2.19 e 2.20)*.

All'*articolo 2.6* sulle *restrizioni quantitative* introduce, oltre al riferimento agli obblighi pertinenti contratti in seno all'OMC, la possibilità per le Parti di trasmettere notifiche al Comitato misto nel caso in cui volessero discutere dell'eventualità di mitigare gli effetti delle misure adottate sugli scambi tra le Parti. Le misure adottate dall'Ecuador per l'importazione di prodotti, veicoli nonché componenti e accessori di veicoli usati (*allegato VI*), in alcuni casi vietata in Ecuador o soggetta a un obbligo d'autorizzazione preliminare, sono esplicitamente escluse dal campo d'applicazione del presente articolo, così come da quello dell'*articolo 2.8*. Eccezioni di questo genere sono già note alla Svizzera. Basti pensare all'ALS con la Colombia e a quello tra l'UE e l'Ecuador, in cui vengono parimenti disciplinate le misure ecuadoriane adottate in relazione alla materia summenzionata.

L'*articolo 2.9* prevede esplicitamente la possibilità per l'Ecuador di continuare a utilizzare il *sistema andino di fasce di prezzi*, un meccanismo di stabilizzazione dei prezzi fondamentale per la politica agricola dell'intera comunità andina che, applicando aliquote di dazio variabili, persegue appunto la stabilizzazione dei prezzi di determinate materie prime agricole sul mercato interno. Il sistema è applicabile a un numero limitato di prodotti agricoli ed è ammesso anche nell'ambito degli ALS con il Perù e la Colombia.

All'*articolo 2.10* le Parti rinunciano a ogni sovvenzione all'esportazione di prodotti agricoli. Se una Parte applica tuttavia sovvenzioni all'esportazione su prodotti soggetti a concessioni tariffarie, l'altra Parte è autorizzata ad aumentare le aliquote di dazio sui prodotti importati a titolo di compensazione; un aumento, questo, soggetto all'obbligo di notifica alle altre Parti. Ad ogni modo, con l'attuazione del divieto dell'OMC di applicare sovvenzioni all'esportazione, questo articolo diventerà superfluo: l'Ecuador rinuncerà ad ogni sovvenzione all'esportazione e, dal 1° gennaio 2019, la Svizzera farà altrettanto nel quadro dell'esportazione di prodotti agricoli trasformati.

L'*articolo 2.11* disciplina i *regolamenti tecnici*. Le Parti si impegnano ad attuare le disposizioni dell'Accordo dell'OMC del 15 aprile 1994²⁹ sugli ostacoli tecnici agli scambi (Accordo TBT), che viene inserito nel presente ALS (*par. 1*), e a pubblicare tutti i regolamenti tecnici adottati (*par. 2*).

Il *paragrafo 3* prevede che le Parti riservino ai rispettivi prodotti un trattamento il più possibile equivalente a quello accordato ai prodotti di un Paese terzo con cui hanno già concluso accordi di questo tipo. A tal fine, su richiesta di una Parte, avviano consultazioni per estendere le agevolazioni concesse al Paese terzo. Nella nota a piè di pagina che chiude il paragrafo 3 è inoltre stabilito che, in caso di svantaggi competitivi derivanti dal trattamento preferenziale accordato a un Paese terzo, le Parti avviano consultazioni per trovare una soluzione. Il presente paragrafo vuole evitare che ai prodotti provenienti dagli Stati dell'AELS sia riservato un trattamento discriminatorio, in particolare rispetto a quelli dell'UE.

Il *paragrafo 4* disciplina lo svolgimento delle consultazioni richieste da una Parte. In tal modo si intende garantire che, in caso di eventuali ostacoli agli scambi, le Parti cerchino insieme soluzioni reciprocamente accettabili.

Il *paragrafo 5* prevede infine l'istituzione di organi di contatto per agevolare lo scambio di informazioni tra i responsabili delle autorità competenti. L'idea è quella di permettere a una Parte, in fase di attuazione del presente articolo o per qualunque problema che le sue imprese potrebbero incontrare nell'attuare i regolamenti tecnici, di poter contattare rapidamente i responsabili dell'altra Parte.

L'*articolo 2.12* disciplina le *misure sanitarie e fitosanitarie*. Al *paragrafo 1* l'Accordo dell'OMC del 15 aprile 1994³⁰ sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie (Accordo SPS) è inserito nell'Accordo. Contestualmente, le Parti riconoscono le decisioni del pertinente comitato dell'OMC. Il *paragrafo 2* esplicita la volontà delle Parti di collaborare all'attuazione effettiva dell'Accordo SPS e dell'articolo 2.12 al fine di agevolare gli scambi commerciali tra di esse.

Il *paragrafo 3* prevede che le misure sanitarie e fitosanitarie, in particolare quelle relative all'approvazione dei prodotti importati, debbano essere giustificate dal punto di vista scientifico. Al *paragrafo 4* le Parti convengono sulla possibilità di concludere accordi bilaterali, anche tra le autorità competenti, al fine di agevolare gli scambi commerciali tra di esse.

²⁹ RS 0.632.20, allegato 1A.6

³⁰ RS 0.632.20, allegato 1A.4

I *paragrafi 5–8* concretizzano l'Accordo SPS in materia di controlli di merci alla dogana. Una Parte che avvia una procedura di valutazione dei rischi ne informa l'altra Parte (*par. 5*). Per analogia, se una Parte rifiuta un prodotto dopo aver constatato l'esistenza di un rischio, ne informa le autorità dell'altra Parte e redige un rapporto su richiesta (*par. 6*). Se merci deperibili devono essere trattenute alla frontiera per un presunto rischio, la decisione deve essere presa il più presto possibile e l'importatore deve esserne informato (*par. 7*). In particolare, per evitare che le merci deperibili debbano aspettare al confine, in caso di controlli di routine la merce non dovrebbe essere trattenuta (*par. 8*).

Il *paragrafo 9* prevede la possibilità di portare avanti consultazioni che permettano di discutere rapidamente con l'Ecuador delle misure suscettibili di creare un ostacolo agli scambi o non conformi all'Accordo SPS o al presente articolo e di trovare una soluzione reciprocamente accettabile.

Secondo il *paragrafo 10*, le Parti possono chiedere che vengano avviati negoziati intesi a garantire un trattamento equivalente a quello convenuto tra una Parte e l'UE, in modo da scongiurare eventuali discriminazioni che potrebbero derivare da un trattamento preferenziale riservato ai prodotti dell'UE.

Al *paragrafo 11* è prevista l'istituzione di organi di contatto composti da responsabili delle autorità competenti. Mediante tali organi si promuove, da un lato, il generale scambio di informazioni tra le autorità competenti. Dall'altro, in caso di ostacoli tecnici agli scambi ed eventuali problemi per le aziende legati a tali ostacoli, è possibile prendere rapidamente contatto con i responsabili dell'altra Parte e cercare insieme soluzioni pragmatiche.

L'*articolo 2.13* prevede misure per l'*agevolazione degli scambi*. Queste obbligano le Parti in particolare a pubblicare su Internet leggi, ordinanze e tasse rilevanti e, nel definire le loro procedure doganali, a rispettare le norme internazionali. Inoltre, gli esportatori possono presentare le proprie dichiarazioni doganali per via elettronica. Le disposizioni dettagliate sono specificate nell'*allegato VII* (cfr. *cap. 3.3.2*). Alcune di esse si spingono oltre il livello di ambizione dell'Accordo dell'OMC del 27 novembre 2014³¹ sull'*agevolazione degli scambi*.

Gli *articoli 2.14–2.17* fissano *misure di salvaguardia di natura politico-commerciale*. L'*articolo 2.15* prevede requisiti più rigorosi delle norme dell'OMC per l'applicazione delle misure antidumping dell'OMC tra le Parti, in particolare una precedente notifica, consultazioni e una durata massima di cinque anni. Il memorandum d'intesa precisa che le Parti si impegnano a non avviare procedure antidumping le une contro le altre, in particolare nel caso di merci esportate da piccole e medie imprese. Quanto alle disposizioni in materia di sovvenzioni e misure compensative (*art. 2.14*) e di misure di salvaguardia globali (*art. 2.16*), i rispettivi articoli rimandano ai diritti e doveri previsti nell'ambito dell'OMC. L'obbligo di intavolare consultazioni bilaterali prima che una Parte avvii una procedura ai sensi dell'Accordo del 15 aprile 1994³² sulle sovvenzioni e sulle misure compensative dell'OMC si spinge oltre le norme dell'OMC. Lo stesso dicasi per la non applicazione delle misure di salvaguardia globali previste dall'OMC alle importazioni delle altre

³¹ RS 0.632.20, allegato 1A.15

³² RS 0.632.20, allegato 1A.13

Parti, se tali importazioni non causano o non minacciano di causare gravi danni. Il meccanismo di salvaguardia transitoria (*art. 2.17*) consentirà alle Parti di reintrodurre provvisoriamente dazi doganali, a determinate condizioni, in caso di perturbazioni serie dei mercati provocate dalla progressiva riduzione dei dazi prevista dall'Accordo.

L'*articolo 2.21* autorizza le Parti, in caso di difficoltà inerenti alla bilancia dei pagamenti, ad adottare misure che siano conformi agli accordi pertinenti dell'OMC. In un caso del genere le Parti si impegnano a informare prontamente il Comitato misto.

L'*articolo 2.22* istituisce un Sottocomitato per gli scambi di merci (*allegato VIII*), i cui compiti consistono nel monitoraggio e nell'adeguamento delle misure adottate nonché nell'attuazione degli impegni presi dalle Parti. Il Sottocomitato in questione è inoltre incaricato di gestire lo scambio di informazioni su questioni doganali nonché di mettere a punto gli emendamenti tecnici e le misure non tariffarie relativi allo scambio di merci.

3.3.1 **Allegato I sulle regole d'origine e sulla cooperazione amministrativa**

Gli *articoli 2 e 3* definiscono in linea di principio le merci che possono essere considerate *merci originarie*. Si tratta da un lato dei cosiddetti prodotti indigeni, interamente prodotti da una Parte. Sono inoltre considerate merci originarie i prodotti per i quali sono stati utilizzati materiali provenienti da Paesi terzi, se questi sono stati sottoposti a una sufficiente lavorazione (*cf. art. 4*). I materiali che già si qualificano come merci originarie possono essere impiegati senza che ciò pregiudichi l'origine (cosiddetto «cumulo»).

Secondo l'*articolo 4* le merci prodotte utilizzando materiali di Paesi terzi sono considerate sufficientemente trasformate o lavorate se soddisfano i criteri indicati in appendice (regole di lista). I prodotti agricoli di base devono soddisfare le stesse condizioni dei prodotti indigeni. Per i prodotti agricoli trasformati si applicano norme che tengono conto delle esigenze dell'agricoltura e dell'industria alimentare di trasformazione. Quelle per i prodotti industriali corrispondono agli attuali metodi di produzione dei produttori svizzeri. È spesso sufficiente, quindi, che i prodotti chimici e farmaceutici siano sottoposti a un trattamento appena superiore a quello minimo (*cf. art. 5*). Nel caso di prodotti tessili vale invece un criterio alternativo che consente di impiegare materie prime di un Paese terzo nella misura del 40 per cento e, nel caso dei macchinari, del 60 per cento. È stato possibile tenere conto delle esigenze dell'industria orologiera: per tali merci la quota di materiali di Paesi terzi è infatti limitata al 40 per cento.

All'*articolo 5* sono elencati i *trattamenti minimi* che, a prescindere dalle disposizioni dell'articolo 4, non bastano a determinare il carattere originario di un prodotto. Sono trattamenti semplici quali il confezionamento, la ripartizione, la pulizia, la colorazione, lo snocciolamento e la pelatura di frutta e verdura o la macellazione di animali, che di per sé non rappresentano un trattamento suscettibile di determinare il carattere originario.

L'*articolo 6 (Disposizioni concernenti il cumulo)* prevede, accanto al cumulo diagonale con materie prime delle altre Parti (Ecuador e Stati dell'AELS), anche il cumulo con materie prime con carattere originario della Colombia e del Perù, analogamente a quanto previsto nell'ALS tra l'UE e l'Ecuador. È previsto che le disposizioni sul cumulo vengano valutate dopo quattro anni ed eventualmente riconsiderate.

L'*articolo 13 (Principio di territorialità)* stabilisce che l'osservanza delle regole d'origine deve avvenire all'interno della zona di libero scambio e che in via di principio le merci di ritorno sdoganate in un Paese terzo perdono il carattere originario.

Ai sensi dell'*articolo 14* le merci originarie possono transitare da una Parte all'altra, a condizione che non finiscano sul mercato di tali Paesi. I prodotti di origine non possono essere trasformati durante il trasporto, ma possono essere trasbordati. Diversamente da quanto previsto dall'ALS tra l'UE e l'Ecuador, è prevista la possibilità di separare le spedizioni all'interno di Paesi terzi. Questa disposizione aumenta la flessibilità logistica dell'industria esportatrice svizzera, agevolando così le esportazioni. Vale inoltre il principio secondo cui, in mancanza di informazioni contrarie, l'autorità doganale del Paese importatore deve considerare rispettata la disposizione. Si tratta di un'altra differenza rispetto a quanto previsto dall'ALS tra l'UE e l'Ecuador, in virtù del quale vige per gli importatori l'onere della prova.

Gli *articoli 15–29* precisano che come prove dell'origine valgono la dichiarazione d'origine o il certificato di circolazione delle merci EUR.1. Gli esportatori svizzeri possono allestire dichiarazioni d'origine indipendentemente dal valore della spedizione mentre, nell'ambito dell'ALS tra l'UE e l'Ecuador, gli esportatori dell'UE possono farlo soltanto per valori inferiori ai 6000 euro. Nel caso della dichiarazione d'origine, gli esportatori sono esentati dall'obbligo di firma.

L'*articolo 27 disciplina le competenze* attribuite alle autorità. Queste si informano reciprocamente sui rispettivi indirizzi, sistemi di esportatori abilitati e timbri impiegati per la validazione dei certificati d'origine. Le questioni e i problemi relativi all'applicazione vengono discussi direttamente tra le autorità competenti o nel quadro del Sottocomitato per le questioni doganali.

L'*articolo 30* costituisce la base per la *procedura di controllo delle prove d'origine*. Nel quadro del controllo si accerta se la prova d'origine in questione è autentica e se i prodotti per i quali sussistono dubbi sono effettivamente qualificabili come merci originarie. Le autorità competenti della Parte esportatrice svolgono un controllo su domanda della Parte importatrice. A tal fine possono esigere dall'esportatore documenti che attestino l'origine o effettuare un controllo presso la sede sociale dell'esportatore o del produttore. Il termine per evadere la domanda di controllo è in linea di massima di sei mesi, ma su richiesta dell'autorità competente della Parte esportatrice può essere prorogato di altri sei mesi.

3.3.2 Allegato VII sull'agevolazione degli scambi

Secondo gli *articoli 1–3*, le Parti eseguono controlli effettivi per agevolare gli scambi e promuovere il loro sviluppo e semplificano le procedure per gli scambi di merci.

Creano trasparenza pubblicando su Internet leggi, ordinanze e decisioni generali. Su richiesta, forniscono *informazioni vincolanti (art. 3)* in relazione alla classificazione tariffale, alle aliquote di dazio applicabili, al valore in dogana, a emolumenti e tasse, a disposizioni concernenti il transito ai valichi di frontiera o ai punti di entrata per determinate merci e alle regole d'origine applicabili.

Conformemente *all'articolo 4* le Parti limitano i controlli, le formalità e la documentazione al minimo indispensabile. Per ridurre i costi ed evitare inutili ritardi nell'ambito degli scambi, occorre adottare procedure commerciali per quanto possibile basate su norme internazionali.

L'*articolo 5* prevede che nello stabilire il luogo, gli orari di apertura e le competenze dei servizi doganali occorre prendere in considerazione le esigenze degli operatori economici.

Secondo gli *articoli 6-9*, le Parti applicano un *controllo dei rischi* che semplifica lo sdoganamento delle merci a basso rischio. In tal modo si mira a velocizzare il traffico di confine per gran parte delle merci e a limitare i controlli al minimo indispensabile. Non vi è alcun obbligo di far effettuare lo sdoganamento da agenti doganali. I costi e tasse riscosse devono corrispondere al valore della prestazione e non basarsi sul valore della merce. Le aliquote devono essere pubblicate su Internet.

Secondo l'*articolo 11* la Parte importatrice non può chiedere che determinati documenti vengano legalizzati (p. es. autenticazione di fatture o certificato d'origine di una camera di commercio).

3.4 **Capitolo 3** **Scambi di servizi (art. 3.1-3.21)**

Il *capitolo 3* dell'Accordo tratta gli scambi di servizi. Le definizioni e le disposizioni sugli scambi di servizi – in particolare le quattro modalità di fornitura³³, il trattamento della nazione più favorita, l'accesso al mercato, il trattamento nazionale e le eccezioni – si rifanno all'Accordo generale dell'OMC del 15 aprile 1994³⁴ sugli scambi di servizi (GATS), precisando però alcune disposizioni di quest'ultimo e adeguandole al quadro bilaterale.

Le disposizioni del capitolo 3 sono completate negli *allegati XI (Servizi finanziari)*, *XII (Servizi di telecomunicazione)*, *XIII (Circolazione delle persone fisiche che forniscono servizi)* e *XIV (Trasporto marittimo e servizi ivi connessi)* da norme settoriali specifiche. Gli *elenchi nazionali di impegni specifici* relativi all'accesso al mercato e al trattamento nazionale sono contenuti nell'*allegato IX*, mentre le eccezioni alla clausola della nazione più favorita sono disciplinate nell'*allegato X*.

Gli *articoli 3.1* e *3.3* del capitolo 3 riprendono essenzialmente le definizioni e disposizioni del GATS. Il campo d'applicazione di questo capitolo è pertanto paragonabile a quello del GATS (*art. 3.1*), ad eccezione di una diversa definizione di

³³ Si tratta delle quattro modalità di fornitura seguenti: 1) fornitura transfrontaliera di servizi; 2) consumo all'estero; 3) fornitura di servizi da parte di presenze commerciali; 4) circolazione di persone fisiche per la fornitura di servizi.

³⁴ SR **0.632.20**, Anhang 1B

«persona giuridica di un'altra Parte». Oltre alle persone giuridiche residenti e attive nel territorio di una Parte, sono ugualmente comprese le persone giuridiche domiciliate e professionalmente attive in qualsiasi Stato membro dell'OMC. La premessa, tuttavia, è che la persona giuridica sia posseduta o controllata da una persona fisica o giuridica di una Parte. Risulta così garantito che i diritti relativi alle persone giuridiche previsti dal GATS siano estesi al presente ALS. La clausola consente nel contempo di evitare che entità di Paesi terzi traggano benefici dell'Accordo.

Quanto alla portata e al campo d'applicazione dell'Accordo, il memorandum d'intesa conferisce alle Parti il diritto di adottare, mantenere o attuare in maniera non discriminatoria misure conformi all'interesse pubblico, ad esempio relative alla salute, alla sicurezza o all'ambiente o misure di carattere precauzionale.

L'*articolo 3.4* riprende in gran parte le relative disposizioni del GATS e specifica che gli ALS conclusi con Paesi terzi e notificati secondo gli articoli V e V^{bis} di tale accordo sono esclusi dall'obbligo previsto da questa clausola. Le Parti si impegnano però a informarsi reciprocamente sui vantaggi concessi in virtù di altri accordi commerciali e, su richiesta di una Parte, a concedere tali vantaggi anche nel quadro del presente ALS.

Gli *articoli 3.5 (Accesso al mercato)*, *3.6 (Trattamento nazionale)*, *3.7 (Impegni aggiuntivi)*, *3.11 (Trasparenza)*, *3.12 (Monopoli e prestatori esclusivi di servizi)*, *3.13 (Pratiche commerciali)* e *3.15 (Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti)* rimandano al GATS e integrano le rispettive disposizioni nell'Accordo. Lo stesso vale per le *eccezioni generali* e per le *eccezioni a salvaguardia della sicurezza* di cui all'*articolo 3.17*. Quanto all'*articolo 3.15* (Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti), il memorandum d'intesa specifica le modalità di applicazione.

L'*articolo 3.8 (Regolamentazione nazionale)* si basa sul GATS e aggiunge che le Parti – in generale e non solo nei settori oggetto di impegni specifici – prevedono procedure adeguate per verificare la competenza dei professionisti di un'altra Parte.

Anche l'*articolo 3.14 (Pagamenti e trasferimenti)* corrisponde in larga misura a quello del GATS, ma introduce una miglioria, e cioè che le Parti rinuncino ad applicare – in generale e non più soltanto nei settori oggetto di impegni specifici – restrizioni ai pagamenti e trasferimenti relativi a operazioni correnti. Il memorandum d'intesa specifica le eccezioni.

Gli *articoli 3.9 (Riconoscimento)*, *3.10 (Circolazione di persone fisiche)*, *3.18 (Elenchi di impegni specifici)* e *3.19 (Modifica degli elenchi)* sono sostanzialmente identici a quelli del GATS, seppure adeguati al contesto bilaterale.

3.4.1 Allegato IX sugli impegni specifici

Gli impegni specifici nel settore degli scambi di servizi in materia d'accesso *al mercato e trattamento nazionale* sono fissati negli elenchi di impegni nazionali delle singole Parti. Analogamente al GATS, gli impegni specifici assunti dalle Parti si basano su elenchi positivi. Secondo il metodo di questi elenchi, una Parte si impegna

a non applicare restrizioni riguardanti l'accesso al mercato e a non discriminare i prestatori di servizi e i servizi dell'altra Parte nei settori, sottosectori o attività iscritti nell'elenco e per le modalità di fornitura dei servizi previste, tenendo conto delle condizioni e limitazioni iscritte nel proprio elenco in modo esplicito e trasparente. La non iscrizione di un settore nell'elenco di una Parte significa che quest'ultima non contrae per tale settore alcun impegno in termini d'accesso al mercato e di trattamento nazionale.

Il livello degli impegni assunti dall'Ecuador nell'ambito del presente ALS supera moderatamente quello previsto per questo stesso Paese nell'ambito del GATS. Tuttavia, nei settori di maggiore importanza per i prestatori di servizi svizzeri, come quelli finanziari (servizi di riassicurazione, bancari e di gestione patrimoniale) l'Ecuador ha aperto il suo mercato in misura considerevole. Il Paese andino, inoltre, si è impegnato ad accordare l'ingresso sul suo territorio alle persone fisiche svizzere per i servizi d'installazione e di manutenzione di macchinari e per le prestazioni di formazione corrispondenti. Anche in materia di manutenzione degli aerei, l'Ecuador ha accordato concessioni considerevoli.

Il livello degli impegni assunti dalla Svizzera in materia d'accesso al mercato è paragonabile a quello di accordi simili già conclusi dal nostro Paese, ad esempio con gli Stati dell'America centrale.

Confrontando gli impegni assunti dall'Ecuador in questo Accordo con quelli concessi all'UE nell'ambito del rispettivo ALS si possono formulare le seguenti considerazioni.

Quanto ai servizi professionali, si può dire che il livello degli impegni è equilibrato e che la Svizzera beneficia delle stesse concessioni accordate all'UE. Il discorso cambia per quanto riguarda i servizi di telecomunicazione: in questo caso le concessioni accordate alla Svizzera e all'UE sono diverse e non direttamente paragonabili, il che non significa però che la Svizzera sia stata discriminata, visto l'interesse non offensivo del nostro Paese in questo settore. Nei settori dei servizi ambientali, edili e di distribuzione le concessioni accordate alla Svizzera sono paragonabili a quelle riservate all'UE, per cui non c'è un trattamento discriminatorio. Lo stesso dicasi per i servizi finanziari, anche se le norme specifiche rilevanti per questo settore (cfr. *allegato XI*) sono più ambiziose nel presente ALS (p. es. misure in materia di sorveglianza e procedure di approvazione) che nell'accordo tra UE ed Ecuador. Per i servizi sanitari, turistici e d'intrattenimento il livello di impegni è paragonabile a quello dell'ALS tra l'UE e l'Ecuador, mentre nel caso dei servizi di trasporto e di logistica le concessioni accordate all'UE, in particolare nei trasporti via terra (settore in cui la Svizzera nutre interessi commerciali minori rispetto all'UE), sono maggiori di quelle accordate agli Stati dell'AELS. Quanto ai servizi di logistica, l'Ecuador non era disposto ad accordare maggiori concessioni. Nei settori prioritari per la Svizzera (trasporto aereo e marittimo) il Paese sudamericano assume però impegni paragonabili a quelli contratti nei confronti dell'UE.

Per concludere si può quindi affermare che non sussiste il rischio di un trattamento discriminatorio rispetto a quello riservato dell'UE, soprattutto se si considerano i principali interessi commerciali della Svizzera. Anzi: nel settore dei servizi di

installazione e manutenzione – di fondamentale importanza per il nostro Paese – l'esito dei negoziati è persino migliore.

La disposizione concernente il *riesame* (art. 3.20) degli elenchi di impegni specifici prevede che le Parti, in vista di un'ulteriore liberalizzazione nello scambio di servizi, riesaminino periodicamente i loro *elenchi di impegni specifici* (allegato IX) e l'*elenco delle eccezioni alla clausola della nazione più favorita* (allegato X).

3.4.2 Allegato XI sui servizi finanziari

Nell'*allegato XI* sui *servizi finanziari* le disposizioni generali del capitolo 3 sono integrate con indicazioni settoriali specifiche in modo da tenere conto delle particolarità del settore in questione.

L'*articolo 1* riprende dall'allegato sui servizi finanziari del GATS le disposizioni relative alle attività finanziarie (servizi bancari, assicurativi e di commercio di titoli) e le eccezioni riguardanti la politica monetaria e il sistema di assicurazione sociale.

L'*articolo 2* si rifà al Memorandum dell'OMC sugli impegni nel settore dei servizi finanziari, che però non è vincolante per i suoi membri. Nel presente ALS le Parti si impegnano dunque ad accettare in modo non discriminatorio che i prestatori di servizi finanziari delle altre Parti aventi una presenza commerciale partecipino a organismi e simili necessari per la fornitura di servizi finanziari, ovvero a sistemi pubblici di pagamento e compensazione, ad agevolazioni di finanziamento ufficiali, organismi di autoregolamentazione, a borse o ad altre organizzazioni o associazioni.

Agli *articoli 3 e 4* le Parti si impegnano a introdurre nel settore finanziario ulteriori regole in materia di trasparenza e svolgimento di procedure di approvazione. L'*articolo 3* prevede ad esempio che le autorità competenti delle Parti, su richiesta, forniscano alle persone interessate informazioni sui requisiti e sulle procedure per l'ottenimento di autorizzazioni. All'*articolo 4* le Parti si impegnano inoltre a concludere rapidamente le procedure di approvazione nonché a rilasciare l'autorizzazione una volta che tutti i requisiti sono soddisfatti, e comunque non oltre il termine di sei mesi dalla data di inoltro della richiesta. Se il termine di sei mesi non può essere rispettato occorre informare prontamente i richiedenti e prendere una decisione il più presto possibile.

Gli *articoli 5–6* disciplinano le misure di vigilanza delle Parti. Rispetto alle disposizioni dell'allegato del GATS sui servizi finanziari, queste misure sono più equilibrate perché vanno applicate secondo il principio della proporzionalità e non devono limitare gli scambi di servizi o avere effetti discriminatori in quest'ambito.

L'*articolo 7* stabilisce che – in linea con quanto previsto dal Memorandum dell'OMC sugli impegni nel settore dei servizi finanziari – ai prestatori di servizi finanziari siano consentite l'elaborazione e la trasmissione delle informazioni necessarie allo svolgimento degli affari correnti, fatte salve le misure adottate dalle Parti per la protezione dei dati personali.

3.4.3 Allegato XII sui servizi di telecomunicazione

Per quanto riguarda i *servizi di telecomunicazione*, le norme specifiche, che completano le disposizioni generali del capitolo 3, sono contenute nell'*allegato XII* dell'Accordo. Esse si basano principalmente sul corrispondente documento di riferimento del GATS.

L'*articolo 1* riprende definizioni fondamentali del documento di riferimento del GATS.

L'*articolo 2* contiene disposizioni per evitare pratiche che riducono la competitività (p. es. sovvenzioni trasversali illecite).

L'*articolo 3* comprende anche, per analogia con il documento di riferimento del GATS, norme minime per disciplinare l'interconnessione con i prestatori di servizi che dominano il mercato. Questi ultimi sono tenuti a concedere agli altri prestatori di servizi l'interconnessione in maniera non discriminatoria e a prezzi che siano in linea con i costi. Se gli operatori interessati non giungono a un accordo sull'interconnessione, le autorità di regolamentazione sono tenute a provvedere alla composizione della controversia e, se necessario, a fissare condizioni e prezzi di interconnessione adeguati.

L'*articolo 4* contiene, come il documento di riferimento del GATS, disposizioni sul *servizio universale* in base alle quali ogni Parte definisce il tipo di servizio universale che intende mantenere. Questo articolo stabilisce inoltre che le misure connesse al servizio universale non possono avere effetti sulla concorrenza.

Gli *articoli 5 e 6* obbligano le Parti a garantire procedure non discriminatorie per il rilascio di autorizzazioni e l'indipendenza delle autorità di regolamentazione.

L'*articolo 7* prevede che le risorse limitate siano distribuite in modo non discriminatorio.

3.4.4 Allegato XIII sulla circolazione di persone fisiche

In questo allegato la Svizzera definisce norme specifiche sulla *circolazione di persone fisiche che forniscono servizi* le quali oltrepassano quelle dell'OMC. Secondo l'*articolo 1* queste norme, contenute nell'*allegato XIII*, si applicano alle misure nazionali che riguardano le categorie di persone comprese nell'elenco degli impegni.

L'*articolo 2* stabilisce che, in conformità con gli impegni specifici delle Parti, l'ingresso e il soggiorno temporaneo di persone fisiche vengono agevolati.

L'*articolo 3* contiene disposizioni che impegnano le Parti a preparare le informazioni necessarie, in particolare per quanto riguarda le condizioni (p. es. visti, permessi di lavoro, documenti necessari, requisiti e modalità di presentazione), la procedura e i permessi d'ingresso e di soggiorno temporaneo nonché i permessi di lavoro e il rinnovo del permesso di soggiorno temporaneo.

All'*articolo 4* le Parti si impegnano a trattare rapidamente le domande per il rilascio di un permesso d'ingresso o di soggiorno temporaneo. Se le autorità competenti necessitano informazioni supplementari per il trattamento di una richiesta, esse ne informeranno il richiedente. Su richiesta di quest'ultimo, i servizi competenti

dell'altra Parte forniranno tempestivamente le informazioni utili concernenti lo stato della sua richiesta. Il richiedente sarà informato immediatamente su qualsiasi decisione concernente la sua richiesta. In caso di risposta positiva, la notifica conterrà la durata del soggiorno e tutte le altre esigenze e condizioni connesse.

3.4.5 Allegato XIV sui servizi di trasporto marittimo

La Svizzera stabilisce norme specifiche per quanto riguarda i *servizi di trasporto marittimo e i servizi legati al trasporto marittimo* che oltrepassano le norme vigenti dell'OMC. In questo allegato la Svizzera non assume tuttavia alcun impegno in relazione all'*articolo 3* e all'*articolo 7*.

L'*articolo 1* disciplina l'applicabilità del presente allegato ai servizi di trasporto marittimo e l'*articolo 2* definisce i termini più rilevanti contenuti nell'allegato.

L'*articolo 3* prevede che le Parti si accordino un accesso reciproco illimitato al mercato per tutte e quattro le modalità di fornitura dei servizi di trasporto marittimo. Tale articolo non si applica alla Svizzera, i cui impegni in materia d'accesso al mercato sono riportati, tutti, all'interno del rispettivo elenco degli impegni.

L'*articolo 4* precisa che le navi e i membri dell'equipaggio devono rispettare le leggi vigenti delle altre Parti, mentre l'*articolo 5* stabilisce che devono *riconoscere i documenti di bordo* delle navi delle altre Parti.

L'*articolo 6* prevede che le Parti riconoscano i documenti validi del personale marittimo al fine di agevolare la fornitura di servizi internazionali di trasporto marittimo. Questo articolo stabilisce inoltre che, conformemente alle rispettive leggi sull'immigrazione, ai membri dell'equipaggio delle navi di un'altra Parte sia accordato il permesso d'ingresso temporaneo, per esempio per scendere a terra, o d'ingresso a scopo d'imbarco. Le Parti, comunque, possono ancora riservarsi il diritto di rifiutare il permesso d'ingresso o di soggiorno a persone indesiderate.

L'*articolo 7* disciplina la possibilità di costituire agenzie per il collocamento di personale nel territorio delle altre Parti nonché aspetti relativi al sostegno finanziario del personale marittimo a scopo di formazione. La Svizzera non è vincolata all'*articolo 7*, da cui derivano concessioni che non intende accordare nel quadro di questo allegato.

L'*articolo 8* prevede l'obbligo di fissare in corrispondenti contratti di lavoro le *condizioni di lavoro e di assunzione* del personale marittimo sulle navi di altre Parti nel rispetto delle convenzioni internazionali. Le Parti sono inoltre tenute a riconoscere le condizioni di lavoro del personale marittimo delle altre Parti.

Gli *articoli 9 e 10* stabiliscono le procedure in caso di reati comprovati o presunti sulle navi.

L'*articolo 11* stabilisce infine che le Parti si impegnano ad avviare una *collaborazione* nel settore dei servizi di trasporto marittimo e dei servizi legati al trasporto marittimo.

3.5 **Capitolo 4** **Stabilimenti commerciali (art. 4.1–4.12)**

Il capitolo sugli stabilimenti commerciali conferisce agli investitori delle Parti il diritto di costituire o rilevare un'impresa in un'altra Parte alle stesse condizioni vigenti per gli investitori nazionali. Lo scopo di questo capitolo è rafforzare la certezza del diritto e aumentare la trasparenza nell'ambito degli investimenti internazionali effettuati in un Paese partner, facendo in modo che soprattutto le norme nazionali pertinenti siano inserite nel presente ALS e non possano quindi essere modificate per scelta unilaterale di una Parte senza che la questione venga sollevata in seno al Comitato misto e sia eventualmente formulata una riserva in merito agli impegni assunti con il presente ALS.

Le disposizioni dei *capitoli 3 e 4* dell'ALS completano l'Accordo del 2 maggio 1968 tra la Confederazione Svizzera e l'Ecuador concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti, che, seppur denunciato dall'Ecuador nel 2017 per ragioni di politica interna, così come tutti gli altri accordi di protezione degli investimenti conclusi con altri Paesi, rimane applicabile per dieci anni agli investimenti effettuati fino al momento della denuncia. Questo Accordo disciplina la fase successiva allo stabilimento e, insieme all'Accordo bilaterale di protezione degli investimenti, copre l'intero ciclo dell'investimento: dall'accesso al mercato allo sfruttamento dell'investimento fino alla sua liquidazione.

Secondo l'*articolo 4.1*, le disposizioni di questo capitolo si applicano alle presenze commerciali (vale a dire all'accesso al mercato per gli investimenti diretti, la fase del cosiddetto *pre-establishment*) in tutti i settori, fatto salvo quello dei servizi. Gli investimenti nel settore dei servizi rientrano nella tipologia «presenza commerciale» del capitolo sugli scambi di servizi (cfr. cap. 3.4).

L'*articolo 4.3* stabilisce che gli investitori delle Parti abbiano il diritto di costituire o rilevare un'impresa in un'altra Parte alle stesse condizioni vigenti per gli investitori nazionali. Il principio del trattamento nazionale copre la costituzione, l'acquisizione e il mantenimento non solo di imprese con personalità giuridica (persone giuridiche), ma anche di succursali o rappresentanze (*art. 4.2*). Il capitolo si applica alle imprese di una Parte fondate o altrimenti organizzate nel rispetto delle pertinenti norme applicabili di un'altra Parte e che svolgono in tale Parte attività economiche sostanziali.

L'*articolo 4.4* disciplina le deroghe al principio del trattamento nazionale (disparità di trattamento di investitori nazionali e stranieri), consentite soltanto nel caso di misure e settori che figurano negli elenchi delle riserve (elenchi negativi) delle Parti+ di cui all'*allegato XV* dell'ALS. Le riserve della Svizzera riguardano, come di consueto, l'acquisto di fondi, le condizioni in materia di domiciliazione conformemente al diritto societario e il settore energetico; quelle dell'Ecuador l'acquisto di terreni, l'obbligo di assunzione di forza lavoro locale, il diritto alla tassazione di trasferimenti verso l'estero, il trattamento preferenziale riservato a cooperative e popolazione locale nonché settori strategici come quello minerario, petrolifero, dei metalli di base, dell'acqua, dell'energia, della pesca, della produzione di esplosivi, delle armi, delle munizioni e dei mezzi di trasporto militari. Le riserve e il livello di impegni dell'Ecuador sono paragonabili a quelli concordati con l'UE.

L'iscrizione di ulteriori riserve nell'elenco negativo rimane possibile, a condizione tuttavia che il livello generale degli impegni assunti dalla Parte in questione non si riduca e che le altre Parti siano informate nonché, su loro richiesta, consultate (*art. 4.4 par. 1 lett. c e par. 3*). In seno al Comitato misto le Parti esaminano periodicamente le riserve in vista di una loro riduzione o eliminazione (*art. 4.12 e 10 par. 2 lett. b*).

L'*articolo 4.5* stabilisce che l'investitore e il suo personale chiave (p. es. quadri, consulenti ed esperti) possono entrare e soggiornare temporaneamente nel territorio dell'altra Parte. È però fatta espressamente salva la legislazione nazionale delle Parti. Per la Svizzera questa disposizione non comporta quindi nessun obbligo che vada al di là della propria legislazione interna.

L'*articolo 4.6* riconosce alla Parte nella quale viene effettuato un investimento il diritto di adottare, su base non discriminatoria, misure conformi all'interesse pubblico, in particolare per tutelare la salute, la sicurezza e l'ambiente o a fini precauzionali. Le Parti si impegnano a non rinunciare o derogare a tali misure per incoraggiare investimenti stranieri.

L'*articolo 4.7* stabilisce che le Parti devono rendere pubblici quelle leggi, regolamentazioni, sentenze giudiziarie e decisioni nonché quegli accordi in vigore tra le Parti rilevanti per gli investitori; non obbliga tuttavia le Parti a pubblicare informazioni confidenziali la cui divulgazione potrebbe essere contraria all'interesse pubblico o pregiudicare gli interessi commerciali legittimi di persone fisiche e giuridiche.

L'*articolo 4.8* garantisce la libera circolazione di capitali e pagamenti. Nel memorandum d'intesa concernente il presente ALS è a tal proposito precisato che la presente disposizione non pregiudica l'applicazione equa, non discriminatoria e in buona fede di leggi nazionali in materia, per esempio, di imprese insolventi. Ai sensi dell'*articolo 4.9*, che rimanda in questo contesto anche all'*articolo XII* paragrafi 1–3 del GATS, possono essere imposte restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti soltanto in caso di esistenza o minaccia di gravi difficoltà in materia o di difficoltà finanziarie esterne.

Gli *articoli 4.10 e 4.11* stabiliscono che, per le consuete eccezioni in materia di mantenimento dell'ordine pubblico e di salvaguardia della sicurezza, si applicano gli *articoli XIV e XIV^{bis}* del GATS.

3.6 Capitolo 5 Protezione della proprietà intellettuale (art. 5)

All'*articolo 5* le Parti si impegnano a garantire una protezione adeguata, efficace e non discriminatoria dei diritti di proprietà intellettuale. Rispetto alle norme multilaterali minime previste dall'Accordo OMC del 15 aprile 1994 sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPS)³⁵, l'ALS migliora alcuni standard di protezione, la certezza del diritto e la visibilità delle clausole di protezione. L'ALS rende inoltre più prevedibile la protezione dei diritti di

³⁵ RS 0.632.20, allegato 1C

proprietà intellettuale e contribuisce così a migliorare le condizioni quadro del commercio di prodotti e servizi innovativi.

L'articolo 5 conferma inoltre che i principi del trattamento nazionale e della nazione più favorita vanno applicati secondo le corrispondenti disposizioni dell'Accordo TRIPS anche nel quadro delle relazioni di libero scambio e sancisce inoltre la possibilità di rivedere le disposizioni sulla proprietà intellettuale del presente ALS.

3.6.1 Allegato XVI sulla protezione della proprietà intellettuale

Gli articoli dell'*allegato XVI* fissano l'insieme delle norme materiali relative alla protezione della proprietà intellettuale, che oltrepassano il livello di protezione garantito dall'Accordo TRIPS.

Secondo l'*articolo 1* il concetto di «proprietà intellettuale» comprende i seguenti diritti immateriali: diritti d'autore (compresa la protezione dei programmi per computer e delle collezioni di dati), diritti di protezione affini (i diritti di artisti interpreti o esecutori, dei produttori di supporti audio e audiovisivi e degli organismi di radiodiffusione), marchi commerciali di merci e servizi, indicazioni geografiche (incluse le denominazioni di origine) di merci e indicazioni di provenienza per i prodotti e i servizi, disegni industriali, brevetti, varietà vegetali, topografia dei circuiti integrati e informazioni confidenziali.

All'*articolo 2* le Parti confermano i loro obblighi derivanti da diversi accordi internazionali sulla proprietà intellettuale di cui sono firmatarie (Accordo TRIPS, Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale riveduta a Stoccolma il 14 luglio 1967³⁶, Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche riveduta a Parigi il 24 luglio 1971³⁷ per la protezione delle opere letterarie e artistiche, Trattato di cooperazione del 19 giugno 1970³⁸ in materia di brevetti, Convenzione di Roma del 26 ottobre 1961³⁹ sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione). Le Parti si impegnano inoltre a osservare le disposizioni materiali di una serie di altri Accordi o di aderirvi entro il 2020 (Accordo di Nizza del 14 luglio 1967⁴⁰ sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai quali si applicano i marchi di fabbrica o di commercio, riveduto il 28 settembre 1979, Trattato OMPI del 20 dicembre 1996⁴¹ sul diritto d'autore, Trattato OMPI del 20 dicembre 1996⁴² sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi, Convenzione internazionale del 2 dicembre 1961⁴³ per la protezione delle novità vegetali

³⁶ RS **0.232.04**

³⁷ RS **0.231.15**

³⁸ RS **0.232.141.1**

³⁹ RS **0.231.171**

⁴⁰ RS **0.232.112.8**

⁴¹ RS **0.231.151**

⁴² RS **0.231.171.1**

⁴³ Versione UPOV del 1991 (RS **0.232.163**), salvo nel caso in cui una Parte abbia già aderito all'UPOV del 1978 (RS **0.232.162**).

[Convenzione UPOV], Trattato di Budapest del 28 aprile 1977⁴⁴ sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti, Trattato OMPI di Pechino del 24 giugno 2012 sulle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive e Trattato OMPI di Marrakech del 27 giugno 2013 volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa). Le Parti dichiarano inoltre la loro intenzione di aderire all'Accordo di Madrid del 27 giugno 1989⁴⁵ per la registrazione internazionale dei marchi come pure all'Atto di Ginevra relativo all'Accordo dell'Aia del 2 luglio 1999⁴⁶ concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali. Sono fatte salve la Dichiarazione di Doha del 14 novembre 2001 sull'Accordo TRIPS e sulla salute pubblica e la modifica dell'Accordo TRIPS approvata il 6 dicembre 2005 dal Consiglio generale dell'OMC.

L'*articolo 3* prevede che le Parti applichino per analogia determinate disposizioni del Trattato OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi agli artisti del settore audiovisivo e ai produttori di fonogrammi. Disciplina inoltre i diritti degli organismi di diffusione, i termini minimi di protezione per i diritti d'autore e i diritti di protezione affini.

All'*articolo 4* le Parti estendono la portata della protezione dei marchi dell'Accordo TRIPS ai marchi di forma. Per la protezione di marchi famosi definiscono criteri qualitativi analogamente alle corrispondenti disposizioni della legge federale del 28 agosto 1992⁴⁷ sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza e rinviando alle raccomandazioni dell'OMPI sulla protezione estesa di marchi notori.

Lo standard di protezione materiale si fonda, secondo l'*articolo 5*, sulle disposizioni dell'Accordo TRIPS. Le Parti riconoscono tra l'altro che l'importazione di beni brevettati equivale all'esercizio dei diritti brevettuali. Esse stabiliscono inoltre che ciascuna Parte possa prevedere, conformemente alla propria legislazione nazionale, un meccanismo per compensare il tempo trascorso durante la procedura di autorizzazione del medicinale.

Le autorità che esaminano i risultati dei test nella procedura di autorizzazione per l'immissione in commercio per i prodotti farmaceutici e agrochimici sono tenute a trattarli in modo confidenziale conformemente all'*articolo 6*. Per i prodotti farmaceutici e agrochimici i cui risultati sono resi noti per primi sono inoltre previsti periodi di tempo, rispettivamente di cinque e dieci anni, durante i quali ne è garantita l'esclusività sul mercato di riferimento. I risultati dei test sui prodotti farmaceutici devono essere protetti dalla possibilità di essere utilizzati come riferimento per almeno tre anni, quelli dei prodotti fitosanitari per almeno sei anni. Il grado di protezione offerto da questa norma è superiore a quello previsto da altri accordi internazionali e da quello tra l'Ecuador e l'UE.

Secondo l'*articolo 7*, i disegni industriali possono essere protetti fino a dieci anni.

⁴⁴ RS 0.232.145.1

⁴⁵ RS 0.232.112.4

⁴⁶ RS 0.232.121.4

⁴⁷ RS 232.11

L'*articolo 8* obbliga le Parti a garantire una protezione adeguata ed efficace per le indicazioni geografiche. Esse riaffermano l'importanza che attribuiscono alla protezione di questi diritti.

L'*articolo 9* disciplina la protezione delle indicazioni geografiche semplici sia per i prodotti che per i servizi, la protezione di nomi di Paesi (p. es. «Switzerland», «Svizzera», «Swiss») e di regioni (p. es. nomi di Cantoni come «Lucerna») e la protezione di stemmi, bandiere ed emblemi. Fra le altre cose è prevista anche la protezione contro l'utilizzo abusivo, fuorviante o sleale di indicazioni di provenienza nei marchi e nei nomi di società. L'*articolo 10* sottolinea in modo analogo la rilevanza degli emblemi di Stato legati alla promozione di un Paese.

All'*articolo 11* l'accento è messo sull'importanza del rispetto delle leggi nazionali in questo quadro di ripartizione dei benefici derivanti dall'accesso alle risorse genetiche e al sapere tradizionale.

Conformemente all'*articolo 12*, le Parti si impegnano a prevedere apposite procedure affinché i diritti di proprietà intellettuale possano essere acquisiti, iscritti in un registro e mantenuti. Queste procedure devono soddisfare almeno i requisiti dell'Accordo TRIPS.

Gli *articoli 13–21* concernenti l'applicazione del diritto in campo amministrativo, le misure applicate alla frontiera e i procedimenti civili e penali stabiliscono misure d'intervento doganali non solo per l'importazione di merci, ma anche per l'esportazione. Le autorità doganali delle Parti sono tenute a trattenere d'ufficio tali merci non soltanto su richiesta del titolare dei diritti di proprietà intellettuale, ma anche in caso di sospetta contraffazione o pirateria. Per quanto riguarda la procedura civile ordinaria, sono fissati i criteri in base ai quali viene determinato il risarcimento dei danni a favore del titolare dei diritti. Con le decisioni provvisionali e superprovvisionali si intende prevenire l'insorgere di danni imminenti. Su richiesta del titolare dei diritti, il giudice può disporre che i prodotti che violano i diritti di proprietà intellettuale e gli apparecchi usati per la loro produzione vengano ritirati dal commercio o distrutti. È necessario prevedere misure penali e sanzioni perlomeno in caso di contraffazione commerciale intenzionale di prodotti di marca e di violazione di diritti d'autore o di diritti di protezione affini.

Secondo l'*articolo 22*, infine, le Parti approfondiscono la loro cooperazione tecnica nel campo della proprietà intellettuale.

3.7 Capitolo 6 Appalti pubblici (art. 6.1–6.28)

Il *capitolo 6* disciplina le condizioni e le procedure d'accesso agli appalti pubblici tra le Parti. Come nel caso degli altri ALS conclusi di recente dalla Svizzera, l'ALS riprende e traspone le disposizioni principali dell'AAP riveduto il 30 marzo 2012. L'AAP è stato approvato dalla Svizzera nel 1994 e la versione riveduta è al momento materia di lavoro del Parlamento, che sta trattando contestualmente il dossier relativo alla revisione totale della legge federale del 16 dicembre 1994⁴⁸ sugli acquisti

⁴⁸ RS 172.056.1

pubblici. La ratifica da parte della Svizzera della versione riveduta dell'AAP è attesa per il 2019. L'Ecuador, invece, non è firmatario dell'AAP e non intende aderirvi in un prossimo futuro.

L'*articolo 6.1* stabilisce che il presente capitolo si applica agli appalti a fini pubblici di merci e servizi. I settori interessati sono specificati negli elenchi di cui all'*allegato XVII*, all'interno dei quali è specificato per ognuno di essi il livello d'accesso al mercato. L'articolo precisa inoltre che il presente capitolo non si applica, tra gli altri, all'acquisizione o alla locazione di terreni ed edifici esistenti, agli accordi di cooperazione, alla fornitura e all'acquisizione di servizi fiduciari o di deposito e ancora ai contratti di pubblico impiego.

L'*articolo 6.2* riporta le definizioni dei termini principali impiegati all'interno del capitolo. L'*articolo 6.3*, dal canto suo, stabilisce che, in situazioni eccezionali legate ad esempio a interessi fondamentali per la sicurezza nazionale o alla tutela della moralità pubblica, dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, le Parti possono fare a meno di applicare le disposizioni di questo capitolo.

L'*articolo 6.4* fissa i principi alla base del trattamento nazionale e della non discriminazione. Conformemente alla legislazione in vigore in Ecuador e a quella applicata dal Paese nei confronti di altri partner commerciali, gli Stati dell'AELS e l'Ecuador introducono nel memorandum d'intesa un'eccezione a tali principi che prevede la possibilità di richiedere ai prestatori di servizi un documento attestante la loro residenza nonché la presenza di una rappresentanza legale al momento della firma dell'appalto. Tale eccezione verrà meno in caso di modifica della prassi o della legislazione in vigore in Ecuador o di quella applicata dal Paese nei confronti di altri partner commerciali. L'*articolo 6.5* prevede che le Parti si impegnino, nei limiti del possibile, a utilizzare mezzi di comunicazione elettronici per diffondere le informazioni sugli appalti.

All'*articolo 6.6* le Parti si impegnano a gestire gli appalti con trasparenza e imparzialità, a evitare conflitti d'interesse e a prevenire la corruzione.

Secondo l'*articolo 6.7*, agli appalti pubblici si applicano le stesse regole d'origine previste per i normali scambi commerciali. L'*articolo 6.8* vieta le compensazioni, i cosiddetti «offset». L'*articolo 6.9* disciplina lo scambio di informazioni sul rispettivo sistema degli appalti al fine di promuovere la trasparenza.

L'*articolo 6.10* disciplina il contenuto e la natura dei bandi di gara. In particolare, è previsto l'obbligo di rendere accessibili i bandi in modo centralizzato, gratuito, per via elettronica e da un unico punto d'accesso. L'*articolo 6.11* descrive le condizioni di partecipazione e di esclusione dei prestatori di servizi. Motivi di esclusione sono, tra gli altri, false dichiarazioni e fallimento.

L'*articolo 6.12* disciplina le procedure di qualificazione dei prestatori di servizi. Le Parti sono tenute, in particolare, a non adottare sistemi che creino inutili ostacoli alla partecipazione agli appalti.

L'*articolo 6.13* precisa gli obblighi in materia di informazione sulle decisioni degli enti aggiudicatori e l'*articolo 6.14* descrive le condizioni per l'utilizzo di elenchi multiuso.

L'*articolo 6.15* stabilisce che la documentazione di gara messa a disposizione dei prestatori di servizi deve contenere tutte le informazioni necessarie affinché questi possano preparare e presentare offerte valide.

L'*articolo 6.16* specifica, in particolare, che un ente aggiudicatore non può elaborare specifiche tecniche al fine o con l'effetto di creare inutili ostacoli agli scambi tra le Parti.

L'*articolo 6.18* specifica i termini minimi generali, in linea con quelli dell'AAP.

L'*articolo 6.19* contiene le norme in materia di *procedure di gara a trattativa privata*. Questo tipo di procedura permette all'ente aggiudicatore di rinunciare alla selezione dei prestatori di servizi e di sceglierne uno di sua scelta, a patto che siano soddisfatte le condizioni previste dall'ALS in questo contesto.

L'*articolo 6.20* disciplina le aste elettroniche, mentre l'*articolo 6.21* stabilisce le condizioni alle quali una Parte può prevedere che i suoi enti aggiudicatori procedano a negoziati.

L'*articolo 6.22* stabilisce che il responsabile del ricevimento, dell'apertura e del trattamento delle offerte che garantiscono l'equità e l'imparzialità delle gare e la confidenzialità delle offerte è l'ente aggiudicatore.

Secondo l'*articolo 6.23*, l'appalto è assegnato al prestatore di servizi che l'ente aggiudicatore ritiene in grado di soddisfare i criteri di aggiudicazione indicati nel bando e nella documentazione di gara e che ha presentato l'offerta più vantaggiosa oppure – se il prezzo è l'unico criterio – il prezzo inferiore.

L'*articolo 6.24* disciplina la *trasparenza delle informazioni sugli appalti* e stabilisce, in particolare, che l'ente aggiudicatore è tenuto a comunicare prontamente ai prestatori di servizi partecipanti ogni decisione riguardante l'aggiudicazione dell'appalto.

L'*articolo 6.25* concerne lo scambio di informazioni sui singoli appalti e l'*articolo 6.26* la protezione giuridica dei partecipanti. L'*articolo 6.27* disciplina la procedura da seguire in caso di modifiche e rettifiche.

Altre disposizioni del capitolo 6 riguardano la *cooperazione tecnica* (cfr. *art. 9.8* del *cap. 9* relativo alla cooperazione) e, all'*articolo 6.28*, la possibilità per le Parti di negoziare tra loro l'estensione delle concessioni che una Parte deciderà di accordare a Paesi terzi dopo l'entrata in vigore dell'ALS.

L'*allegato XVII* contiene precisazioni in materia d'accesso al mercato (cfr. *art. 6.1*) relative agli enti aggiudicatori delle Parti a livello centrale, territoriale e di imprese pubbliche e al campo d'applicazione materiale dell'articolo (merci, servizi di costruzione e altri servizi) nonché osservazioni generali che intendono permettere a ogni Parte di precisare la portata del campo d'applicazione e prevedere eccezioni. Per quanto riguarda la Svizzera, l'accesso al mercato è garantito per gli enti aggiudicatori, le merci, i servizi di costruzione e gli altri servizi interessati dagli impegni assunti nell'ambito dell'AAP del 1994 e di altri ALS recentemente conclusi con la Colombia, il Perù, gli Stati dell'America centrale, l'Ucraina e la Georgia. Se da una parte le norme in materia d'accesso al mercato si applicano anche, su una base di reciprocità, a livello comunale, dall'altra con servizi di costruzione si intendono anche le concessioni di lavori. La Svizzera non dispone ancora di una legge specifica in

materia, ma ha assicurato che, non appena un regime di concessioni di lavori sarà previsto anche dalla sua legislazione, applicherà a sua volta le pertinenti disposizioni dell'ALS. Questa soluzione, già adottata nel quadro degli ALS con la Colombia e il Perù, permette agli offerenti svizzeri di aver accesso a concessioni di lavori in Ecuador. Per garantire la reciprocità degli impegni assunti dalle Parti, la Svizzera ha reso nota nel memorandum d'intesa la sua intenzione di assumersi anche nel quadro del presente ALS, una volta ratificato l'AAP riveduto nel 2012, gli stessi impegni in materia d'accesso al mercato convenuti all'interno di quest'ultimo. Attualmente la Svizzera non può garantire il campo d'applicazione dell'AAP riveduto, dato che quest'ultimo non è ancora stato sottoposto alle Camere per approvazione.

Per quanto riguarda i valori soglia, entrambe le Parti applicano quelli generalmente vigenti a livello internazionale, che corrispondono a quelli dell'AAP. Quanto all'Ecuador, però, alla luce del suo status di Paese in via di sviluppo, l'ALS prevede un periodo di transizione per quanto riguarda l'applicazione dei valori soglia nonché una disposizione, limitata a un periodo di dieci anni, relativa alla quota di valore aggiunto locale da tenere in considerazione in materia di appalti pubblici.

Le disposizioni dell'ALS in materia di appalti pubblici garantiscono agli Stati dell'AELS e all'Ecuador un livello d'accesso ai rispettivi mercati per lo più equivalente a quello concesso nell'ambito dell'AAP, il che è tanto più degno di menzione alla luce del fatto che l'Ecuador, diversamente dagli Stati dell'AELS, non è firmatario dell'AAP. Il fatto che l'AAP riveduto costituisca la base del capitolo 6 garantisce ai prestatori di servizi una maggiore sicurezza giuridica.

Gli impegni assunti nel campo degli appalti pubblici offrono ai potenziali appaltatori svizzeri le condizioni d'accesso sancite nell'AAP riveduto. Il livello d'accesso al mercato dell'Ecuador concesso alla Svizzera è paragonabile a quello accordato all'UE, il che significa che, al termine del periodo di transizione, i prestatori svizzeri potranno accedere agli appalti pubblici in Ecuador in condizioni di parità rispetto ai concorrenti europei e che sarà in questo modo possibile scongiurare ogni potenziale trattamento discriminatorio.

3.8 Capitolo 7 Concorrenza (art. 7.1–7.5)

La liberalizzazione del commercio internazionale di merci e servizi, come quella degli investimenti esteri, può essere ostacolata da pratiche aziendali restrittive della concorrenza. Di norma questi accordi contengono pertanto disposizioni volte a proteggere la concorrenza da comportamenti e pratiche anticoncorrenziali; non mirano tuttavia ad armonizzare la politica in materia delle singole Parti.

All'articolo 7.2 del capitolo 7 le Parti riconoscono che le pratiche commerciali anticoncorrenziali o altre pratiche concordate sono incompatibili con il buon funzionamento dell'ALS. Tali disposizioni si applicano anche alle imprese statali, ma non implicano per queste alcun obbligo diretto.

L'Accordo contiene disposizioni riguardanti l'avvio di consultazioni e il consolidamento della cooperazione tra le Parti per porre fine alle pratiche anticoncorrenziali. A tale scopo, è previsto in particolare che le Parti si scambino le

informazioni pertinenti. Questo scambio di informazioni sottostà alle norme nazionali in materia di confidenzialità.

L'*articolo 7.3* prevede la possibilità di tenere consultazioni in seno al Comitato misto nel caso in cui le pratiche anticoncorrenziali si protraggano. Dal ricevimento della richiesta di consultazioni il Comitato misto ha 60 giorni di tempo per esaminare le informazioni fornite dalle Parti al fine di agevolare la ricerca di una soluzione reciprocamente accettabile.

L'*articolo 7.5* stabilisce che le Parti non ricorrono alla composizione delle controversie per questioni che rientrano nel presente capitolo.

3.9 **Capitolo 8 Commercio e sviluppo sostenibile (art. 8.1–8.14)**

Il concetto di «sviluppo sostenibile» comprende lo sviluppo economico e sociale nonché la protezione dell'ambiente. La politica economica esterna della Svizzera, per poter essere considerata coerente, deve tener conto anche degli obiettivi di sviluppo sostenibile, e lo scopo del Consiglio federale è quindi quello di creare le condizioni, tanto in Svizzera quanto nei Paesi partner, per una crescita compatibile con tali obiettivi. Nei negoziati di libero scambio, il Consiglio federale si adopera per includere negli ALS disposizioni in materia di commercio e sviluppo sostenibile che rinviano agli obblighi contratti dalle Parti secondo gli obiettivi di sviluppo sostenibile (*Sustainable Development Goals, SDG*) dell'ONU e l'Accordo di Parigi sul clima nonché ai principali strumenti internazionali nel settore dei diritti umani e ai principi della responsabilità sociale d'impresa (*Corporate Social Responsibility, CSR*). Tali disposizioni vanno a rafforzare le pertinenti norme materiali internazionali - quelle dell'ONU in materia di diritti dell'uomo, quelle dell'OIL in materia di lavoro e quelle dell'Accordo multilaterale sull'ambiente (MEA) in materia, appunto, di ambiente - e permettono di definire un quadro di riferimento comune. Le Parti si impegnano, nell'ambito delle relazioni economiche preferenziali tra di esse intrattenute, a rispettare tale quadro di riferimento e a fare in modo che gli obiettivi economici perseguiti in virtù dell'ALS corrispondano a quelli definiti dalle Parti in materia di protezione dell'ambiente e diritti del lavoro.

In questo contesto la Svizzera promuove un dialogo costruttivo e una stretta collaborazione e si oppone all'imposizione di misure coercitive. L'obiettivo, condiviso dagli altri Stati dell'AELS e dall'UE, è di convincere i Paesi partner a rispettare gli impegni internazionali assunti in materia di sviluppo sostenibile e dar loro seguito.

Gli Stati dell'AELS e l'Ecuador riconoscono il principio secondo cui lo sviluppo socio-economico e la protezione dell'ambiente sono pilastri interdipendenti dello sviluppo sostenibile che possono sostenersi a vicenda. All'*articolo 8.1 paragrafo 3* le Parti riaffermano il loro impegno a promuovere lo sviluppo del commercio internazionale in modo da contribuire all'obiettivo dello sviluppo sostenibile. È con questo spirito che, all'*articolo 8.1 paragrafo 1*, fanno riferimento all'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Quanto alle norme ambientali, all'*articolo 8.3 paragrafo 1* le Parti affermano la loro volontà di prevedere e promuovere, all'interno delle rispettive legislazioni nazionali, un elevato livello di protezione e si impegnano, all'*articolo 8.4 paragrafo 1*, ad attuare tali disposizioni in modo efficace.

All'*articolo 8.6* le Parti riaffermano la loro volontà di dare effettivamente seguito, all'interno delle rispettive legislazioni nazionali, agli impegni derivanti dagli accordi multilaterali di cui sono firmatarie nonché la loro adesione ai principi ambientali previsti dai più importanti strumenti internazionali in materia. A tale proposito, le Parti riconoscono in particolare l'importanza della conservazione e dell'utilizzazione sostenibile, in relazione al commercio, della diversità biologica (*art. 8.8*), delle risorse marine (*art. 8.9*) e delle foreste (*art. 8.10*). Le Parti riaffermano inoltre l'importanza di realizzare gli obiettivi della Convenzione quadro delle Nazioni Unite del 9 maggio 1992⁴⁹ sui cambiamenti climatici e dell'Accordo di Parigi (*art. 8.11*).

Gli *articoli 8.3 e 8.4* stabiliscono che, anche per quanto riguarda le norme sul lavoro, le Parti si impegnano a prevedere e promuovere nelle rispettive legislazioni nazionali un elevato livello di protezione e ad attuare le disposizioni pertinenti in modo efficace. Esse richiamano i loro obblighi, derivanti dall'adesione all'OIL, di rispettare, promuovere e realizzare i principi e i diritti fondamentali nel lavoro (libertà di associazione, eliminazione del lavoro forzato, abolizione del lavoro minorile, pari opportunità) di cui nella Dichiarazione dell'OIL del 1998. Esse si impegnano inoltre ad attuare in modo efficace le Convenzioni dell'OIL che hanno ratificato e si adoperano per ratificare le convenzioni fondamentali che non lo fossero ancora e altre Convenzioni dell'OIL classificate come «aggiornate». Le Parti riaffermano il loro impegno a perseguire gli obiettivi della Dichiarazione ministeriale del Consiglio economico e sociale dell'ONU (ECOSOC) del 2006 sulla piena occupazione e sul lavoro dignitoso per tutti e quelli della Dichiarazione dell'OIL del 2008 sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta.

Le Parti si impegnano inoltre a non ridurre i livelli di protezione fissati nelle legislazioni nazionali in materia ambientale e a non offrire alle imprese la possibilità di derogare alle leggi esistenti per attirare investimenti o per ottenere un vantaggio competitivo sul piano commerciale (*art. 8.4 par. 2*) nonché ad agevolare e a promuovere la distribuzione di merci, servizi e tecnologie che contribuiscono allo sviluppo sostenibile, compresi le merci e i servizi che rientrano in programmi o contrassegnati da marchi che promuovono metodi di produzione rispettosi dell'ambiente e socialmente responsabili (*art. 8.7*).

Sul piano istituzionale il Comitato misto istituito dall'ALS è abilitato a trattare e discutere tutte le disposizioni che rientrano in questo capitolo. Le Parti risolvono le eventuali divergenze di opinione consultandosi in seno al Comitato misto (*art. 8.13 par. 2*) o ricorrendo alle procedure di composizione delle controversie previste dall'ALS, che comprendono i buoni uffici, la conciliazione e la mediazione (*art. 8.13 par. 3*). Se necessario, possono consultare le organizzazioni o gli organismi internazionali rilevanti (*art. 8.13 par. 2*). La procedura di composizione delle controversie prevista dall'ALS non è però applicabile a questo capitolo (*art. 8.13 par. 3*).

⁴⁹ RS 0.814.01

La *clausola di riesame*, infine, stabilisce che il perseguimento degli obiettivi di questo capitolo sia esaminata periodicamente e che – in considerazione degli sviluppi internazionali nel settore in questione – le Parti adottino eventuali misure supplementari che contribuiscano al loro raggiungimento (*art. 8.14*).

3.10 **Capitolo 9** **Cooperazione (art. 9.1–9.11)**

Secondo l'*articolo 9.1* l'obiettivo di questo capitolo è agevolare l'attuazione degli obiettivi generali dell'ALS, promuovere le possibilità di scambio e investimento che ne risultano e contribuire allo sviluppo sostenibile. Il capitolo raggruppa le disposizioni in materia di cooperazione presenti nei diversi capitoli dell'ALS.

L'*articolo 9.2* precisa i contorni della cooperazione e specifica che l'attuazione delle disposizioni in materia si realizza tramite programmi gestiti dal Segretariato dell'AELS e che dipende dalla disponibilità di fondi e risorse a disposizione delle Parti.

All'*articolo 9.3 paragrafo 1 lettera b* le Parti convengono di poter rafforzare le rispettive capacità istituzionali cooperando nell'ambito di questioni in materia doganale e d'origine, dell'agevolazione degli scambi di servizi, della promozione di flussi di investimenti e tecnologie, dell'agevolazione della cooperazione e dello sviluppo in materia di proprietà intellettuale nonché degli aspetti legati al commercio e agli investimenti nel quadro di uno sviluppo sostenibile.

All'*articolo 9.4* le Parti si impegnano a promuovere la cooperazione in seno a consessi multilaterali in materia di agevolazione degli scambi. Una simile cooperazione tecnica può estendersi, per esempio, al trasferimento delle tecnologie e ad attività di formazione per il servizio delle dogane.

Con l'*articolo 9.5* le Parti intendono rafforzare la cooperazione bilaterale in materia di *regolamenti tecnici* al fine di aumentare la fiducia reciproca. In questo contesto, affermano il loro impegno a rafforzare, laddove possibile, il ruolo delle norme internazionali come base per i regolamenti tecnici o per l'accreditamento degli organismi preposti alla valutazione della conformità nonché a promuovere il riconoscimento reciproco dei risultati di tali valutazioni.

All'*articolo 9.6* è prevista la cooperazione bilaterale delle Parti in materia di *misure sanitarie e fitosanitarie (SPS)* al fine di aumentare la fiducia reciproca e di migliorare i rispettivi sistemi SPS.

Con l'*articolo 9.7* le Parti riconoscono l'importanza dell'assistenza tecnica e del rafforzamento delle capacità in materia di *concorrenza* e prevedono in questo contesto attività di assistenza tecnica come lo scambio di informazioni.

L'*articolo 9.8* disciplina la cooperazione tecnica nel settore degli *appalti pubblici*. Le Parti convengono sull'importanza di renderlo più facilmente accessibile soprattutto alle PMI. Gli Stati dell'AELS e l'Ecuador si impegnano inoltre a migliorare la comprensione dei rispettivi sistemi d'appalto, a promuovere lo scambio di esperienze e informazioni sulle migliori pratiche, a rafforzare le capacità dell'Ecuador di attuare

gli impegni derivanti dal presente capitolo e a individuare nuove opportunità d'accesso al mercato.

All'*articolo 9.10* le Parti istituiscono un Sottocomitato per la cooperazione, il cui mandato è stabilito nell'*allegato XVIII*. Il compito principale del Sottocomitato è monitorare e valutare l'attuazione del presente capitolo.

3.11 Capitolo 10 Disposizioni istituzionali (art. 10)

Per garantire il buon funzionamento dell'ALS e la corretta applicazione delle sue disposizioni, le Parti istituiscono il *Comitato misto*. È composto da rappresentanti delle Parti e deve in particolare sorvegliare ed esaminare l'attuazione dell'ALS (*art. 10 par. 2*), considerare la possibilità di eliminare ulteriori ostacoli al commercio e misure restrittive tra le Parti e avviare consultazioni in caso di controversie sull'interpretazione o applicazione dell'ALS.

L'ALS conferisce inoltre al Comitato misto una serie di competenze decisionali, tra cui quella di istituire sottocomitati o gruppi di lavoro (oltre al Sottocomitato per gli scambi di merci) che lo assistano nell'adempimento dei suoi compiti (*art. 10 par. 3*) su mandato del Comitato stesso o, nel caso del Sottocomitato per gli scambi di merci, in base al mandato definito nell'*allegato VIII*.

Secondo gli *articoli 10 paragrafo 4 e 12.2 paragrafo 4* il Comitato misto può raccomandare alle Parti di cambiare il testo dell'ALS e decidere di modificarne gli allegati e le appendici.

Conformemente all'*articolo 10 paragrafo 5*, il Comitato misto prende decisioni di comune accordo. Per adottare decisioni vincolanti è pertanto necessario il consenso di tutte le Parti.

3.12 Capitolo 11 Composizione delle controversie (art. 11.1–11.10)

Il *capitolo 11* definisce una procedura dettagliata per la *composizione delle controversie* concernenti l'interpretazione o l'applicazione del presente ALS.

Se la controversia riguarda disposizioni sia dell'ALS sia dell'OMC, la Parte attrice può scegliere, secondo l'*articolo 11.1 paragrafo 2*, la procedura di composizione che preferisce. La scelta è però definitiva.

Secondo l'*articolo 11.2*, le Parti possono convenire unanimemente di ricorrere alle procedure di *conciliazione, mediazione* o ai *buoni uffici* anche se è già in corso una procedura di composizione delle controversie. Possono iniziare e terminare le procedure in qualsiasi momento. Queste ultime sono confidenziali e non pregiudicano i diritti delle Parti in qualsiasi altra procedura.

L'*articolo 11.3* disciplina le *consultazioni* formali che le Parti devono avviare dinanzi al Comitato misto prima di poter esigere l'istituzione di un tribunale arbitrale. La Parte

attrice, ossia quella che richiede le consultazioni, ne informa anche le Parti non coinvolte (*art. 11.3 par. 2*). Se giungono a una soluzione consensuale, le Parti in causa informano le altre Parti (*art. 11.3 par. 6*).

Se la controversia non può essere risolta entro 60 giorni (30 giorni per i casi urgenti) mediante la procedura di consultazione summenzionata o se le consultazioni non si tengono entro il termine previsto dall'ALS (ovvero entro 15 giorni per le questioni urgenti e 30 giorni per tutte le altre questioni, a meno che le Parti non abbiano deciso altrimenti) o ancora se la Parte convenuta non risponde entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, la Parte attrice può esigere l'istituzione di un tribunale arbitrale (*art. 11 par. 3*). L'*articolo 11.4 paragrafo 8* stabilisce che – come in altri ALS – le Parti non coinvolte possono assistere alle consultazioni, a determinate condizioni.

L'*articolo 11.4* disciplina la composizione del *tribunale arbitrale*: questo si compone di tre membri, uno dei quali nominato dalla Parte attrice e uno dalla Parte convenuta. L'istituzione del tribunale arbitrale è soggetta alle regole facoltative della Corte permanente d'arbitrato (*Permanent Court of Arbitration, PCA*).

L'*articolo 11.5* stabilisce che regole facoltative valgono anche per le procedure del tribunale arbitrale, che, secondo l'*articolo 11.6*, deve presentare un rapporto iniziale entro 90 giorni dalla sua istituzione, sul quale le Parti in causa possono pronunciarsi entro 30 giorni. Il rapporto finale è invece presentato dal tribunale arbitrale entro 45 giorni dalla data in cui le Parti ricevono il rapporto iniziale. Il presente articolo stabilisce inoltre che qualsiasi decisione del tribunale arbitrale è conclusiva e vincolante per le Parti. Salvo altrimenti convenuto dalle Parti in causa, il rapporto finale viene reso pubblico.

L'*articolo 11.8* impegna le Parti in causa a prendere misure adeguate per attuare la sentenza. Nell'impossibilità di farlo, esse si adoperano per convenire un termine ragionevole a tal fine. In assenza di un'intesa, ogni Parte in causa può chiedere al tribunale arbitrale originario di fissare un termine. In caso di disaccordo sull'adeguatezza di una misura, l'altra Parte può rivolgersi al tribunale arbitrale che ha emesso la sentenza.

L'*articolo 11.9* stabilisce che – se non è raggiunta un'intesa – la Parte attrice può sospendere temporaneamente determinate concessioni accordate alla Parte convenuta in virtù del presente ALS. In un caso del genere la sospensione delle concessioni deve corrispondere alla portata dei vantaggi legati alle misure giudicate incompatibili con l'ALS.

3.13 Capitolo 12 Disposizioni finali (art. 12.1–12.6)

L'*articolo 12.2* disciplina gli emendamenti all'ALS. Le Parti possono presentare al Comitato misto proposte di emendamenti alle disposizioni dell'ALS principale (esclusi gli allegati e le appendici, cfr. capoverso seguente) per esame e raccomandazione (*art. 12.2 par. 1*). Gli emendamenti sono sottoposti per

approvazione e ratifica alle rispettive procedure nazionali delle Parti (*art. 12.2 par. 2*). Gli emendamenti all'ALS principale influenzano di regola gli obblighi fondamentali di diritto internazionale, per cui sottostanno in Svizzera all'approvazione dell'Assemblea federale, a meno che non abbiano una portata limitata ai sensi dell'articolo 7a capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997⁵⁰ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA).

In linea di massima il Comitato misto può decidere autonomamente di emendare gli allegati e le appendici dell'ALS (*art. 12.2 par. 4*). Questa regola di base serve a facilitare la procedura per gli emendamenti tecnici e, quindi, la gestione dell'ALS.

Di conseguenza, anche questo tipo di emendamenti è per principio sottoposto all'approvazione dell'Assemblea federale. In base all'articolo 7a capoverso 2 LOGA, il Consiglio federale può tuttavia approvare a nome della Svizzera le corrispondenti decisioni del Comitato misto se queste hanno una portata limitata. Una decisione del Comitato misto è considerata di portata limitata secondo l'articolo 7a capoverso 2 LOGA in particolare nei casi menzionati nell'articolo 7a capoverso 3 LOGA e se non si applica nessuna delle eccezioni menzionate nell'articolo 7a capoverso 4 LOGA. Tali condizioni sono esaminate caso per caso. Le decisioni del Comitato misto riguardano spesso aggiornamenti tecnici e relativi al sistema (p. es. in relazione alle regole d'origine preferenziali e all'agevolazione degli scambi). Diversi allegati degli ALS conclusi dagli Stati dell'AELS sono regolarmente aggiornati, soprattutto per tenere conto degli sviluppi del sistema commerciale internazionale (p. es. OMC, Organizzazione mondiale delle dogane e altri ALS dell'AELS e dei loro partner). Il Consiglio federale informa l'Assemblea federale su questo tipo di emendamenti approvati in virtù dell'articolo 7a capoverso 2 LOGA nel quadro del suo rapporto annuale sui trattati internazionali conclusi (*art. 48a cpv. 2 LOGA*).

L'*articolo 12.3* disciplina l'adesione di nuovi Stati membri dell'AELS. Secondo l'articolo, ciascuno Stato che diviene membro dell'AELS può aderire al presente ALS a condizioni da convenire con le Parti.

L'*articolo 12.4*, dal canto suo, contiene disposizioni relative al ritiro di una Parte e alla scadenza dell'ALS; l'*articolo 12.5* ne disciplina l'entrata in vigore e l'*articolo 12.6* individua nel Governo di Norvegia il Depositario dell'ALS.

4 Riperussioni

4.1 Riperussioni per la Confederazione

4.1.1 Riperussioni finanziarie

Le riperussioni finanziarie dell'ALS si limiteranno a una riduzione parziale dei proventi generati dai dazi sugli scambi con l'Ecuador. Attualmente l'Ecuador beneficia delle agevolazioni tariffarie concesse unilateralmente dalla Svizzera in base al SGP a favore dei Paesi in sviluppo. Nel 2017, i proventi dei dazi sulle importazioni provenienti dall'Ecuador sono ammontati a poco più di 2,2 milioni di franchi, il 99 % dei quali proveniente dall'importazione di prodotti agricoli.

⁵⁰ RS 172.010

L'impatto finanziario è quindi limitato e va rapportato agli effetti macroeconomici positivi che ne deriveranno per la Svizzera, legati in particolare al migliore accesso al mercato ecuadoriano di cui beneficeranno gli esportatori svizzeri di merci e servizi.

4.1.2 Riperussioni sull'effettivo del personale

Riperussioni sul personale della Confederazione possono derivare dal crescente numero complessivo di ALS da mettere in atto e sviluppare. Per il periodo 2015–2019 le risorse necessarie sono già state stanziare. Sul periodo considerato, il presente ALS non ha dunque alcun impatto in termini di personale. A tempo debito, il Consiglio federale rivaluterà la situazione per determinare l'entità delle risorse che si renderanno necessarie dopo il 2019 per negoziare nuovi ALS e per attuare e sviluppare quelli esistenti.

4.2 Riperussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna

L'Accordo non ha riperussioni in materia di finanze e di personale per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna. Al contrario, tutto il Paese dovrebbe beneficiare degli effetti economici positivi di cui al cap. 4.1.1.

4.3 Riperussioni economiche

Oltre ad aumentare la certezza del diritto in materia di protezione della proprietà intellettuale e, più in generale, di scambi economici bilaterali, l'ALS migliora l'accesso reciproco ai mercati delle merci, dei servizi e degli investimenti. Così facendo, rafforza la piazza economica svizzera e la sua capacità di generare valore aggiunto e di creare e preservare posti di lavoro.

Concretamente, l'ALS riduce o elimina, in conformità con la politica economica esterna e con la politica agricola della Svizzera, gli ostacoli non tariffari agli scambi con l'Ecuador. Il migliore accesso al mercato ecuadoriano per le merci e i servizi svizzeri aumenta la competitività delle esportazioni elvetiche verso l'Ecuador, soprattutto rispetto ad altri concorrenti che non hanno concluso ALS con questo Paese. Allo stesso tempo, l'ALS previene le potenziali discriminazioni nei confronti di altri partner di libero scambio dell'Ecuador quali, in particolare, l'UE. L'abolizione o la riduzione di dazi doganali e di ostacoli non tariffari agli scambi come pure l'agevolazione degli scambi bilaterali di servizi riducono inoltre i costi delle forniture delle imprese in Svizzera e conseguentemente il livello dei prezzi per i consumatori elvetici. Di vantaggi simili beneficerà anche l'Ecuador.

4.4 Riperussioni sullo sviluppo sostenibile

Come gli altri ALS, l'ALS con l'Ecuador è innanzitutto un accordo economico, teso a consolidare le condizioni quadro e la certezza del diritto per gli scambi economici

con questo Paese. Ciò si ripercuoterà positivamente sulla competitività delle piazze economiche elvetica ed ecuadoriana nonché sulla capacità di tali economie di creare e preservare posti di lavoro.

L'attività economica richiede risorse e manodopera, e comporta dunque conseguenze sull'ambiente e sulla società. L'idea di sostenibilità implica il rafforzamento della capacità economica e l'accrescimento del benessere badando a mantenere, a lungo termine, le ripercussioni sull'ambiente e sul consumo delle risorse a un livello ragionevole o a raggiungere tale livello, ma anche a garantire o migliorare la coesione sociale⁵¹. Nell'ALS, e in particolare nel preambolo e nel capitolo «Commercio e sviluppo sostenibile», figurano pertanto disposizioni il cui obiettivo è garantire un'attuazione coerente con gli obiettivi sociali ed economici dello sviluppo sostenibile (cfr. cap. 3.1 e 3.9). Sempre nell'ottica di un'attuazione coerente, l'ALS contiene una disposizione nella quale le Parti ribadiscono i loro diritti e obblighi derivanti da altri accordi internazionali (art. 1.4), ossia da accordi e convenzioni nei settori commerciale, ambientale, sociale e dei diritti umani. Particolarmente rilevanti a riguardo sono anche le eccezioni previste ai capitoli sullo scambio di merci e servizi (art. 2.19 e art. 3.7), in virtù delle quali le Parti possono, ove necessario, adottare misure che derogano a quanto convenuto nell'ALS, per esempio al fine di tutelare la vita e la salute, la sicurezza e altri interessi simili degli esseri viventi (uomini, animali o piante).

4.5 Ripercussioni sulla società

In virtù di un accresciuto impegno a livello bilaterale e multilaterale e grazie a condizioni economiche quadro garantite sul piano internazionale oltre che più favorevoli agli scambi commerciali, gli ALS promuovono lo Stato di diritto e concorrono allo sviluppo e al benessere economico, in particolare sostenendo il settore privato e promuovendo il libero mercato. Gli ALS consolidano le relazioni tra i vari attori e favoriscono lo scambio di opinioni, due presupposti importanti per la promozione dei nostri valori, ovvero, in particolare, della democrazia e del rispetto dei diritti umani.

Le conquiste in termini di benessere rese possibili dagli ALS estendono anche i margini di manovra economici per misure a favore dell'ambiente e dell'uguaglianza sociale. Gli ALS non possono ovviamente sancire l'orientamento che i sistemi politici nazionali devono dare a queste misure, ma la Svizzera può offrire il proprio sostegno e contribuire, anche nell'ambito della cooperazione bilaterale e multilaterale e dell'aiuto allo sviluppo, a incoraggiare le misure che, proprio sfruttando i più ampi margini di manovra, puntano allo sviluppo sostenibile.

⁵¹ Cfr. rapporto del Consiglio federale del 13 gen. 2010 sulla politica economica estera 2009; FF 2010 393, in particolare pag. 406.

4.6 Ripercussioni sull'ambiente

In generale, gli scambi e gli investimenti, alla stregua di altre attività economiche, non possono essere dissociati da un impatto sull'ambiente. La portata di questo impatto dipende dalla legislazione nazionale, ma anche dai settori in cui si concentrano gli scambi bilaterali e gli investimenti. Questi possono risultare più intensi, per esempio, laddove entrano in gioco sistemi di produzione ecologici o viceversa in settori più inquinanti.

Le possibilità accordate dalle regole dell'OMC e dalle disposizioni di accordi multilaterali di protezione ambientale per ridurre gli scambi di beni particolarmente pericolosi o nocivi per l'ambiente non sono limitate dall'ALS. Anzi, le disposizioni di quest'ultimo riconoscono esplicitamente alle Parti, in analogia alle regole dell'OMC, la possibilità di adottare misure per tutelare la vita e la salute di essere viventi (uomini, animali o piante) o per preservare le risorse naturali non rinnovabili (cfr. cap. 2, 3, 4 e 6). Le disposizioni tecniche nazionali adottate a tal fine non sono messe in discussione dall'ALS. La Svizzera garantirà che le disposizioni dell'ALS siano interpretate in modo che non vengano violate né le legislazioni ambientali dei Paesi partner né le norme internazionali sull'ambiente e che ai Governi non venga impedito di mantenere o inasprire le proprie norme in materia.

5 Programma di legislatura e strategie del Consiglio federale

5.1 Programma di legislatura

Il progetto è annunciato nel messaggio del 27 gennaio 2016⁵² sul programma di legislatura 2015–2019 e nel rispettivo decreto federale del 14 giugno 2016⁵³ sul programma di legislatura 2015–2019.

5.2 Rapporto con le strategie del Consiglio federale

L'Accordo con l'Ecuador si inserisce nella strategia di politica economica esterna esposta dal nostro Consiglio nel 2004⁵⁴ e nel 2011⁵⁵. Le disposizioni sulla sostenibilità convenute con l'Ecuador sono in sintonia con la nostra strategia per uno sviluppo sostenibile 2016–2019⁵⁶ adottata il 27 gennaio 2016 (cfr. in particolare cap. 4, campo di azione 5).

⁵² FF 2016 909, in particolare pag. 969.

⁵³ FF 2016 4605, in particolare pag. 4607.

⁵⁴ Rapporto del Consiglio federale del 12 gen. 2005 sulla politica economica esterna 2004, n. 1 (FF 2005 949).

⁵⁵ Rapporto del Consiglio federale dell'11 gen. 2012 sulla politica economica esterna 2011, n. 1 (FF 2012 623).

⁵⁶ www.are.admin.ch > Sviluppo sostenibile > Politica e strategia > Strategia per uno sviluppo sostenibile > Strategia per uno sviluppo sostenibile 2016–2019.

6 Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità

Il presente progetto si fonda sull'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)⁵⁷, secondo cui gli affari esteri competono alla Confederazione. L'articolo 184 capoverso 2 Cost. autorizza il Consiglio federale a firmare e ratificare trattati internazionali. Secondo l'articolo 166 capoverso 2 Cost., l'Assemblea federale approva i trattati internazionali a eccezione di quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale (art. 7a cpv. 1 LOGA).

6.2 Compatibilità con altri impegni internazionali della Svizzera

La Svizzera, gli altri Stati dell'AELS e l'Ecuador sono membri dell'OMC e ritengono che il presente ALS sia conforme agli impegni che hanno assunto aderendo all'OMC. Gli ALS sono sottoposti a un esame da parte degli organi competenti dell'OMC e possono essere nel suo quadro oggetto di una procedura di composizione delle controversie.

La conclusione di ALS con Paesi terzi non contravviene né agli impegni internazionali della Svizzera né ai suoi impegni nei confronti dell'UE e tantomeno agli obiettivi della sua politica di integrazione europea. In particolare, le disposizioni del presente ALS sono compatibili con gli impegni commerciali della Svizzera nei confronti dell'UE e con gli altri accordi bilaterali conclusi.

6.3 Validità per il Principato del Liechtenstein

In qualità di membro dell'AELS, il Principato del Liechtenstein è uno degli Stati firmatari dell'ALS con l'Ecuador. In virtù del Trattato di unione doganale concluso il 29 marzo 1923 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, le disposizioni dell'ALS relative allo scambio di merci si applicano anche al territorio del Liechtenstein (art. 1.4 par. 2).

6.4 Forma dell'atto normativo

Secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost., i trattati internazionali sottostanno a referendum facoltativo se sono di durata indeterminata o indenunciabili, se comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto o se la loro attuazione richiede l'emanazione di leggi federali. Secondo l'articolo 22 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 2002⁵⁸ sul Parlamento (LParl), contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali e astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono

⁵⁷ RS 101

⁵⁸ RS 171.10

considerate importanti le disposizioni che in base all'articolo 164 capoverso 1 Cost. devono essere emanate sotto forma di legge federale.

Conformemente all'articolo 12.4, l'ALS con l'Ecuador può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso medio di sei mesi. Inoltre, tale Accordo non prevede l'adesione a nessuna organizzazione internazionale. Le disposizioni dell'ALS possono essere attuate nell'ambito delle competenze regolamentari che la legge, del 9 ottobre 1986⁵⁹ sulle tariffe doganali conferisce al Consiglio federale per quanto riguarda le concessioni tariffarie. Non si rende necessaria alcuna modifica delle leggi federali.

Gli impegni assunti con questo Accordo hanno una portata giuridica, economica e politica paragonabile e non superiore a quelli di altri accordi bilaterali o degli ALS conclusi nel quadro dell'AELS. Le differenze che sussistono in alcuni ambiti (p. es. nei capitoli sul commercio e sullo sviluppo sostenibile) non comportano per la Svizzera nuovi importanti impegni supplementari rispetto ad accordi stipulati in precedenza. L'Accordo contiene tuttavia importanti norme di diritto ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. (cfr. art. 22 cpv. 4 LParl).

Fino a qualche tempo fa gli ALS non sottostavano a referendum se erano già stati assunti impegni simili con un altro partner. La prassi in vigore secondo cui gli accordi internazionali «standard» non sottostanno a referendum facoltativo è stata riesaminata dal Consiglio federale il 22 giugno 2016. In base a un rapporto dell'Ufficio federale di giustizia⁶⁰ il Consiglio federale ha deciso di sottoporre in futuro tutti gli ALS a referendum, indipendentemente dal fatto che creino o meno impegni più estesi per la Svizzera. Allo stesso tempo, ha proposto che gli venga delegata o che venga delegata all'Assemblea federale la competenza di concludere trattati internazionali che non creano obblighi più estesi rispetto a trattati di contenuto simile già conclusi dalla Svizzera (accordi «standard»), vale a dire senza sottoporli a referendum facoltativo. Un'apposita legge è attualmente in preparazione e sarebbe applicabile all'ALS con l'Ecuador, che nel frattempo sottostà comunque a referendum.

6.5 Versioni linguistiche dell'accordo e pubblicazione degli allegati

Le versioni originali del presente ALS sono in lingua inglese e spagnola. Non esistono versioni autentiche degli ALS e dei loro allegati tecnici in una delle lingue ufficiali della Svizzera. La conclusione di questo tipo di accordi in lingua inglese è conforme alla prassi che la Svizzera ha sempre adottato in passato per la negoziazione e la stipula di ALS. L'inglese è, inoltre, la lingua ufficiale di lavoro dell'AELS. Tale prassi è in linea con quanto sancito nell'articolo 5 capoverso 1 lettera c dell'ordinanza del 4 giugno 2010⁶¹ sulle lingue e nelle relative spiegazioni⁶². Visto il volume dell'ALS,

⁵⁹ RS 632.10

⁶⁰ Rapporto dell'Ufficio federale di giustizia del 29 agosto 2014 «Evoluzione successiva al 2003 della prassi del Consiglio federale e dell'Assemblea federale in materia di referendum facoltativo sui trattati internazionali», disponibile su www.ejpd.admin.ch > News > 2016 > Referendum facoltativo per gli accordi internazionali standard.

⁶¹ RS 441.11

⁶² www.bak.admin.ch/bak/it/home.html > Temi > Lingue > Legge e ordinanza sulle lingue

la negoziazione, l'elaborazione e la verifica di versioni originali nelle lingue ufficiali delle Parti avrebbe richiesto un investimento sproporzionato di risorse.

L'assenza di una versione originale del testo dell'ALS in una delle lingue ufficiali svizzere richiede che sia tradotto nelle tre lingue ufficiali, fatta eccezione per gli allegati⁶³ e le appendici, dato che questi ultimi contano diverse centinaia di pagine e contengono essenzialmente disposizioni di ordine tecnico. Conformemente agli articoli 5 capoverso 1 lettera b, 13 capoverso 3 e 14 capoverso 2 della legge del 18 giugno 2004⁶⁴ sulle pubblicazioni ufficiali e dell'articolo 13 capoverso 2 dell'ordinanza del 7 ottobre 2015⁶⁵ sulle pubblicazioni ufficiali, se sono di natura tecnica, si rivolgono solo a specialisti e se gli interessati usano i testi esclusivamente nella lingua originale, la pubblicazione di tali testi può limitarsi al titolo e a un rimando o all'indicazione dell'ente presso cui possono essere ottenuti. Gli allegati si rivolgono soprattutto agli esperti in importazione ed esportazione del commercio mondiale; possono essere richiesti all'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Vendita pubblicazioni federali⁶⁶, o consultati sul sito Internet del Segretariato dell'AELS⁶⁷. Le traduzioni degli allegati dell'ALS riguardanti le regole d'origine e le procedure doganali sono pubblicate online dall'Amministrazione federale delle dogane per fornire un servizio agli operatori economici⁶⁸.

6.6 Entrata in vigore

Conformemente al suo articolo 12.5 paragrafo 2, l'ALS entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui in cui almeno uno Stato dell'AELS e l'Ecuador hanno depositato presso il Depositario i loro strumenti di ratifica, accettazione o approvazione. Per gli Stati dell'AELS che depositano i loro strumenti di ratifica, accettazione o approvazione dopo l'entrata in vigore dell'ALS, quest'ultimo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dei loro strumenti (art. 12.5 par. 3).

Se le disposizioni legali lo consentono, una Parte può applicare l'ALS in modo provvisorio finché non entrerà in vigore. L'applicazione provvisoria deve essere notificata al Depositario (art. 12.5 par. 4).

⁶³ Gli allegati possono essere richiesti all'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Vendita pubblicazioni federali, 3003 Berna oppure consultati sul sito Internet <https://www.bbl.admin.ch/bbl/it/home.html> > Documenti > Pubblicazioni o su quello del Segretariato dell'AELS www.efta.int > Free Trade > Free Trade Agreements > Ecuador.

⁶⁴ RS 170.512

⁶⁵ RS 170.512.1

⁶⁶ www.pubblicazionifederali.admin.ch

⁶⁷ www.efta.int > Free Trade > Free Trade Agreements > Ecuador

⁶⁸ <https://www.ezv.admin.ch/ezv/it/home.html>